Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 28 maggio 1954

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 maggio 1954, n. 225.

Rinvio della prima estrazione dei titoli del prestito per la riforma fondiaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La prima estrazione dei titoli del prestito per la riforma fondiaria, creato con la legge 21 ottobre 1950, n. 841, da effettuarsi, ai termini dell'art. 5 del decreto Ministeriale 28 giugno 1951, nella seconda quindicina del mese di ottobre 1953, si esegue contemporaneamente alla seconda estrazione, nell'anno 1954.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 7 maggio 1954, n. 226.

Determinazione dell'importo della indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di 1ª categoria per l'anno 1952.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'importo della indennità di contingenza, istituita a favore degli invalidi di guerra di 1ª categoria dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, è determinato, con effetto dalla prima rata con scadenza successiva al 1° gennaio 1952 e per l'anno 1952 tenendo conto dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevato dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre ottobre-dicembre 1947.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1954.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Grotta Oliva », sito nel comune di Cancello Arnone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 10 dicembre 1953 del Collegio centrale arbitrale — costituito con l'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606 — con la quale su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Grotta Oliva », riportato nel catasto del comune di Cancello Arnone in testa alla ditta Violà Tullio fu G. Battista, partita 361, foglio di mappa 14, particella 17/b, foglio di mappa 18, particella 5, per la superficie complessiva di ettari 4.02.24 e con l'imponibile di L. 541,47

Il fondo è diviso in due appezzamenti che confinano:

il primo, contraddistinto con la particella 17/b del foglio di mappa 14, con la strada vicinale Evangelista e con la proprietà Sciorio Antonietta fu Domenico, salvo se altri;

il secondo, contraddistinto con la particella 5 del foglio di mappa 18, con la strada vicinale Parrocchia, con la proprietà Sammarco Vincenzo fu Cuomo ed altri, con la ferrovia, con la proprietà Sammarco Angela fu Pasquale, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 27 gennaio 1954 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Grotta Oliva » sopra descritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di lire 121.000 (centoventunomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1954

EINAUDI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1954
Registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 194

(2484)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 1953.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso l'Amministrazione delle antichità e belle arti, per l'esercizio finanziario 1952-53.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Ritenuto che occorre provvedere alla determinazione del contingente, per l'esercizio 1952-53, dei salariati temporanei dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che, a seguito dell'inquadramento, previsto dall'art. 21 della citata legge n. 67, dei salariati con mansioni di natura non salariale, nelle corrispondenti categorie del personale civile non di ruolo con effetto dal 1° marzo 1952, i salariati temporanei rimasti tali alla predetta data del 1° marzo 1952 e i giornalieri aventi diritto all'inquadramento nella categoria dei temporanei, a mente dell'art. 17 della stessa legge n. 67, raggiungono complessivamente il numero di 910 unità;

Ritenuto che delle 910 unità, 360 hanno titolo per essere inquadrati nella 1ª categoria « operai specializzati »;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso l'Amministrazione delle antichità e belle arti è fissato, per l'esercizio finanziario 1952-53, in 910 unità.

Art. 2.

Il numero massimo dei salariati, riferito al contingente di cui all'art. 1, da classificarsi nella 1ª categoria « operai specializzati », è fissato in 360 unità.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1953

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PELLA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1954
Registro n. 87 Presidenza, foglio n. 56

(2289)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 1953.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso l'Amministrazione delle antichità e belle arti, per l'esercizio finanziario 1953-54.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Ritenuto che occorre provvedere alla determinazione del contingente, per l'esercizio finanziario 1953-1954, dei salariati temporanei dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che, a seguito dell'inquadramento, previsto dall'art. 21 della citata legge n. 67, dei salariati con mansioni di natura non salariale, nelle corrispondenti categorie del personale civile non di ruolo con effetto dal 1° marzo 1952, i salariati temporanei rimasti tali alla predetta data del 1° marzo 1952 e i giornalieri aventi diritto all'inquadramento nella categoria dei temporanei, a mente dell'art. 17 della stessa legge n. 67, raggiungono complessivamente il numero di 910 unità;

Ritenuto che delle 910 unità, 360 hanno titolo per essere inquadrati nella 1ª categoria « operai specializzati »;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso l'Amministrazione delle antichità e belle arti è fissato, per l'esercizio finanziario 1953-54, in 910 unità.

Art. 2.

Il numero massimo dei salariati, riferito al contingente di cui all'art. 1, da classificarsi nella 1ª categoria « operai specializzati », è fissato in 360 unità.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1953

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PELLA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1954
Registro n. 87 Presidenza, foglio n. 55

(2290)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1954.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli e ai marchi esposti nella « XIV Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca e attività affini » ad Ancona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente della Fiera di Ancona Mostra mercato internazionale della pesca e attività affini;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XIV Fiera di Ancona Mostra mercato internazionale della pesca e attività affini » che avrà luogo in Ancona dal 7 al 25 luglio 1954, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 7 maggio 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(2370)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1954.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Arezzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 26 settembre 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Arezzo;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Arezzo n. 1530 in data 13 marzo 1954, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sen. avv. De Bacci Fulvio, in congedo straordinario per la durata del mandato parlamentare, nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento, con il dott. Cantucci Mario, attuale direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Arezzo;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sen. avv. De Bacci Fulvio è sostituito con il dottor Cantucci Mario, nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Arezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(2520)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1954.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società « Reale Mutua di Assicurazioni », con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Reale Mutua di Assicurazioni », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore, approvata con decreto Ministeriale 27 agosto 1932;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società « Reale Mutua di Assicurazioni », con sede in Torino:

Tariffa 0-7, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 8 maggio 1954

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(2359)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1954.
Secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Pistoia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Pistoia, approvato con regio decreto 7 gennaio 1943, n. 6519;

Visto il primo elenco suppletivo approvato con decreto Presidenziale 12 settembre 1953, n. 1960;

Visto lo schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della su nominata Provincia, compilato dall'Ufficio del genio civile di Pistoia;

Visti l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, numero 1775, e gli articoli 1 e 2 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema del secondo elenco suppletivo suddetto nell'Ufficio della prefettura di Pistoia;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Pistoia;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di trenta giorni di un avviso che dia notizia della avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della Provincia, e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Pistoia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 maggio 1954

Il Ministro: ROMITA

Schema di secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Pistoia

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
175	Rio Binestre	Torrente Pescia di Pescia	Pescia	Dalle sorgenti allo sfocio nel torrente Pescia di Pescia.
176	Sorgente « Sotto Bivio di Avaglio »	Pianoro di Panicagliora	Marliana	Sorgente stessa.
177	Rio Forra Stella	Torrente Maresca	San Marcello Pistoiese	Dalle sorgenti allo sbocco nel torrente Maresca.
178	Sorgente « La Mogia »	Via Cappella	Pescia	Sorgente stessa.
179	Rio Bareglia	Torrente Pescia di Pescia	Id.	Dalle sorgenti allo sbocco nel torrente Pescia di Pescia.
180	Rio Furicaia o d'Uzzano	Id.	Pescia Uzzano	Id.
181	Rio delle Pille	Rio Furicaia	Uzzano	Dalle sorgenti allo sbocco nel rio Furicaia.
182	Sorgente « Il Pillone »	Forra Granchiaie	Tizzana	Sorgente stessa.
183	Rio San Giovanni	Torrente Pescia di Pescia	Pescia	Dalle sorgenti allo sbocco nel torrente Pescia di Pescia.
184	Rio San Michele	Id.	Id.	Id.
185	Sorgenti Poggioni 1ª e 2ª	Buriano	Tizzana	Sorgente stessa.
186	Sorgente Acqua Bona	Id.	Id.	Id.
187	Sorgente Bacarello 2ª	Montemagno	Id.	Id.
188	Sorgente Fontanicchio	Fontanicchio	Pescia	Id.
189	Rio dell'Asino	Torrente Pescia di Pescia	Id.	Dalle sorgenti allo sbocco nel torrente Pescia di Pescia.
190	Rio Basso Vada	Id.	Id.	Id.

Visto, *il Ministro*: ROMITA

(2319)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1954.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Gorizia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche;

Ritenuta l'opportunità di disporre la inserzione nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Gorizia, approvato con regio decreto 9 dicembre 1929, n. 3912/8053, delle acque sotterranee del Basso Friuli sottoindicate, scoperte in seguito alle ricerche effettuate per il potenziamento dell'acquedotto della città di Trieste;

Decreta:

Ai sensi ed agli effetti delle suindicate disposizioni, viene pubblicato il seguente schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Gorizia:

pozzo n. 1: 750 m. a sud dell'abitato di Pieris, a fianco della strada per San Canzian d'Isonzo, su fondo di proprietà del comune di Pieris;

pozzo n. 2. nella località « Crosere » sul fondo cat. n. 281 di Staranzano, di proprietà della ditta Angelo Ruzin di Luigi;

pozzi n. 3: (due pozzi vicini) 300 m. a sud della località di Dobbia, sul fondo cat. n. 290 di Staranzano, di proprietà della ditta Pietro e Francesco Juri;

pozzo n. 4: 600 m. a N.O. dell'abitato di Staranzano sul fondo cat. n. 163/1 di Staranzano, di proprietà della ditta Adolfo Blasig.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, gli interessati potranno produrre opposizioni e la provincia di Gorizia potrà presentare le sue osservazioni.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Gorizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 maggio 1954

Il Ministro: ROMITA

(2361)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1954.

Sostituzione di un componente la Deputazione della Borsa valori di Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge sulle Borse valori 20 marzo 1913, n. 272 e gli articoli 6 e 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 22 del regolamento sulle Borse, approvato con regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, concernente il passaggio delle Borse valori alla competenza del Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente disposizioni sulle Borse valori;

Visto il decreto luogotenenziale 27 giugno 1944, numero 154, riguardante la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, riguardante il funzionamento delle Borse valori;

Visto il proprio decreto in data 29 dicembre 1953;

Considerato che si rende necessario procedere alla sostituzione nella Deputazione della Borsa valori di Palermo del dott. Benedetto Martino trasferitosi in altra sede;

Decreta:

A rappresentare la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Palermo in seno a quella Deputazione della Borsa valori è nominato il dott. Mario Staiano al posto del dott. Benedetto Martino trasferitosi in altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 maggio 1954

Il Ministro: GAVA

(2320)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1954.

Approvazione degli aumenti da applicare alle tariffe in valuta estera, presentati dalla Società « Reale Mutua di Assicurazioni », con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Reale Mutua di Assicurazioni », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad applicare alcuni aumenti sui tassi di premio di determinate tariffe di assicurazione sulla vita stipulati in valuta estera nei casi in cui ciò sia ammesso dalle vigenti disposizioni valutarie;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, i tassi percentuali di aumento presentati dalla Società « Reale Mutua di Assicurazioni », con sede in Torino, da applicare alle seguenti tariffe, nei casi di stipulazione di contratti di assicurazione sulla vita in valuta estera:

1) tariffa 0-1: Vita intera a premi vitalizi;
2) tariffa 0-2: Vita intera a premi temporanei;
3) tariffa 2-1: Mista a premio costante;
4) tariffa 3-4: Mista crescente;

approvate con decreto Ministeriale 14 luglio 1931.

Roma, addì 13 maggio 1954

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(2356)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile disposta dal comune di Cassino (Frosinone).

Con decreto commissariale n. 370.24005.33/4.60762 si è provveduto a revocare il decreto commissariale n. 60210/24005.33 del 15 febbraio 1954, e ad autorizzare l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione, disposta dal comune di Cassino, di un'area edificatoria della superficie di mq. 1230 circa, sita in Cassino, via Sferracavalli, indicata in catasto comunale al foglio n. 33, particelle nn. 45 e 47, da adibirsi quale suolo edificatorio di una Casa della Madre e del Bambino.

(2424)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Presezzo (Bergamo).

Con decreto commissariale n. 370.24005.61246 in data 12 maggio 1954, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dal comune di Presezzo (Bergamo), di un'area edificatoria della superficie di mq. 223, sita in Presezzo, indicata nel catasto rustico comunale a pag. 458, mappale n. 410 sub. B, da adibirsi alla costruzione di un Consultorio pediatrico.

(2427)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un immobile sito in Ostuni (Brindisi).

Con decreto commissariale n. 370.24005.16/4-61101 in data 12 maggio 1954, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata:

1) ad acquistare dai signori Narracci e Taribello, per il prezzo di L. 12.000.000, un fabbricato di 15 vani, sito in Ostuni (Brindisi), indicato nel catasto comunale dei fabbricati alla partita n. 5469, da adibirsi a Casa della Madre e del Bambino;

2) ad accettare dal comune di Ostuni la donazione di L. 6.000.000 quale contributo nella spesa di acquisto dell'immobile sopradescritto.

(2428)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISO

Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 21 aprile 1954 (registro n. 7, foglio n. 238 Agricoltura), è stata determinata in lire 10.030.620 (lire diecimilionitrentamilaseicentoventi) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Capaccio (provincia di Salerno) della superficie di ettari 82.93.28, espropriati nei confronti della ditta RICCIARDI Emilio, fu Augusto e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 27 maggio 1952, n. 734, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 156 dell'8 luglio 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 10.030.000 (lire diecimilionitrentamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Roma, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(2468)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 120

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 26 maggio 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,79	633,75
» Firenze	—	—
» Genova	624,75	634 —
» Milano	624,77	634,25
» Napoli	624,75	633,55
» Palermo	—	—
» Roma	624,76	634,25
» Torino	624,75	632,75
» Trieste	624,79	—
» Venezia	624,82	633,50

Media dei titoli del 26 maggio 1954

Rendita 3,50 % 1906	64,05
Id. 3,50 % 1902	63,30
Id. 3 % lordo	80,80
Id. 5 % 1935	96,525
Redimibile 3,50 % 1934	81,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,925
Id. 5 % 1936	93,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,775

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 26 maggio 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,76
1 dollaro canadese	» 634,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,34

Cambi di compensazione
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 21.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	476493	311,50	Rossini *Itala* ed Ornella fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Pozzetti Bambina fu Martino vedova Rossini, dom. a Rebbio (Como).	Rossini *Italo* ed Ornella fu Luigi, ecc. come contro.
Id.	476494	98 —	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Pozzetti Bambina fu Martino.	Come sopra con usufrutto vitalizio a favore di Pozzetti Bambina fu Martino.
Rendita 5 % (1935)	5143	2.890 —	Di Lorenzo Emma di Floristano moglie di Beaux *Maurice*, dom. in Milano, con vincolo dotale.	Di Lorenzo Emma di Floristano moglie di Beaux *Carlo Maurizio*, dom. in Milano, con vincolo dotale.
P. R. 3,50 % (1934)	398836	500,50	Fornario Anna di Giuseppe moglie di Di Leo *Raffaele* fu Francesco Paolo, dom. a Trinitapoli (Foggia), con vincolo dotale.	Fornario Anna di Giuseppe moglie di Di Leo *Angelo Raffaele*, ecc. come contro.
Id.	258745	350 —	*Ferrario* Carlo fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre *Ferrari* Enrichetta di Luigi vedova *Ferrario*, dom. in Abbiategrasso (Milano).	*Ferrari* Carlo fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre *Ferrario* Enrichetta di Luigi vedova *Ferrari*, dom. in Abbiategrasso (Milano).
Id.	258744	350 —	*Ferrario* Erina fu Pietro, minore ecc., come sopra.	*Ferrari* Erina fu Pietro, minore ecc., come sopra.
Id.	20426	3.643,50	Nervo Enrichetta fu Pietro moglie di Ghidini *Ferdinando*, dom. in Torino, vincolata per dote.	Nervo Enrichetta fu Pietro moglie di Ghidini *Giuseppe Ferdinando*, dom. in Torino, vincolata per dote.
Id.	431409	210 —	Albonico Natale fu *Carlo*, dom. a Como, ipotecata per cauzione esattoriale.	Albonico Natale fu *Paolo*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 15 aprile 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(1998)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Pecchioli Francesco di Luigi, già esercente in Firenze, via del Sole n. 22/R. Tali marchi recavano il n. 255-FI.

(2457)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione della frazione Strettoia in comune di Pietrasanta

Con decreto Ministeriale 18 maggio 1954, n. 988, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione della frazione Strettoia in comune di Pietrasanta, approvato con decreto Ministeriale 13 febbraio 1950, è prorogato sino al 13 febbraio 1956.

(2460)

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Sperlonga

Con decreto Ministeriale 18 maggio 1954, n. 1219, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Sperlonga, approvato con decreto Ministeriale 6 febbraio 1948 e prorogato con i decreti Ministeriali 6 febbraio 1950 e 4 febbraio 1952, è ulteriormente prorogato fino al 6 febbraio 1956.

(2464)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 6 maggio 1954, alla pagina 1361, (decreto Ministeriale 1° marzo 1954, relativo alla costituzione del Collegio dei revisori dei conti presso l'Ente nazionale di assistenza magistrale) leggasi « dott. Casaburi comm. Ennio » in luogo di « Di Casaburi comm. Ennio ».

(2533)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina di notai

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, ed i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953, e 22 dicembre 1932, n. 1728, sul conferimento dei posti notarili;

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 34, ed il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, circa la procedura degli esami;

Visto il decreto 29 gennaio 1950, n. 231;

Visto il decreto 12 febbraio 1952, col quale fu indetto un concorso per esami a quattrocento posti di notaio ed altresì il decreto 29 ottobre 1952, con il quale fu nominata la relativa Commissione esaminatrice;

Visto il decreto 22 febbraio 1954, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1954, col quale è stata approvata la relativa graduatoria;

Ritenuto che il dott. Migliore Stefano, classificato al n. 348 della graduatoria del concorso ha rinunciato alla nomina a notaio;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono nominati notai nelle residenze rispettivamente per ciascuno indicate, a condizione che adempiano alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza:

Barberis Vittorio di Carlo, a Montanaro distretto notarile di Torino;
Scorza Nicola fu Salvatore, a Arezzo;
Bianchi Stefano di Vito, a La Spezia;
Marini Alessandro di Paride, a Acquasanta distretto notarile di Ascoli Piceno;
Pomellò Chinaglia Francesco fu Mario, a Castelbaldo distretto notarile di Padova;
Di Vita Francesco fu Gaspare, a Vita distretto notarile di Trapani;
Greco Antonino fu Giuseppe, a Tizzana distretto notarile di Firenze;
Santarelli Sandro fu Pietro, a Corio distretto notarile di Torino;
Lulli Settimio di Tito, a Martina Franca distretto notarile di Taranto;
De Mojana Landoaldo di Gian Lodovico, a Sondrio;
Russo Maria Antonia fu Giacomantonio, a Forino distretto notarile di Avellino;
Lorusso Caputi Bettino fu Andrea, a Aquino distretto notarile di Cassino;
Adami Francesco fu Antonio, a Vercelli distretto notarile di Novara;
Rizzi Luciano di Giovanni, a Vicenza;
Muzzi Mario di Ezio, a Almese distretto notarile di Torino;
Allevi Antonio fu Giuseppe, a Bergamo;
Coppola Mattia di Achille, a Capua distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere;
Bolzonella Costantino di Antonio, a Breganze distretto notarile di Vicenza;
Pasolini Italo fu Giulio, a Calitri distretto notarile di Avellino;
Pisapia Raffaello fu Guido, a Novara;
Albano Antonio fu Gerardo, a San Cipriano Picentino distretto notarile di Salerno;
Galeotti Bernardo di Guglielmo, a San Miniato distretto notarile di Pisa;
Castagna Giorgio fu Giovanni, a San Pietro in Cariano distretto notarile di Verona;
Ansaldo Rocco di Giuseppe, a Alessandria;
Nardacci Vittorio di Ignazio, a Alvito distretto notarile di Cassino;
Palombella Doménico fu Angelo, a Aidone distretto notarile di Caltanissetta;
Poma Vito di Antonio, a Canicattì distretto notarile di Agrigento;
Rizzi Giovanni fu Leopoldo, a Vigo di Fassa distretto notarile di Trento;
Candiani Giovanni di Francesco a Venezia;
De Rubertis Giovanni di Camillo, a Colletorto distretto notarile di Campobasso;
Ruo Ada di Alfonso, a Cerignola distretto notarile di Foggia;
Calini Gerolamo di Giovan Battista, a Borgo San Giacomo distretto notarile di Brescia;
Forestieri Cesare fu Silvio, a Clusone distretto notarile di Bergamo;
Calvano Antonino di Salvatore, a Nesso distretto notarile di Como;
Emanuele Giuseppe di Onofrio, a Pietraperzia distretto notarile di Caltanissetta;
Casimo Giuseppe di Francesco, a Furnari distretto notarile di Messina;
Bonini Antonio di Daniele, a Reggio nell'Emilia;
Bologna Giuseppina di Ernesto, a Montegrosso d'Asti distretto notarile di Asti;
Giannitti Angelo di Federico, a Chiusano di San Domenico distretto notarile di Avellino;
Di Stefano Mario di Ernesto, a Crema distretto notarile di Cremona;
Zama Lidia di Fausto, a Osio Sotto distretto notarile di Bergamo;
Saija Andrea di Alessandro, a Roccalumera distretto notarile di Messina;
Porchi Nicola fu Cristoforo, a Gioia Tauro distretto notarile di Palmi;
Bigliardi Vittorio fu Angelo, a Casina distretto notarile di Reggio nell'Emilia;
Mussa Carlo di Giuseppe, a Carpeneto distretto notarile di Alessandria;
Mollo Mario di Giovanni Rocco, a Osimo distretto notarile di Ancona;
Grassi Raffaello di Casimiro, a Viagrande distretto notarile di Catania;
Ghiberti Domenico di Domenico, a Dogliani distretto notarile di Cuneo;
Fanelli Mario di Luigi, a Ielsi distretto notarile di Campobasso;
Berruti Remo di Ernesto, a Spigno Monferrato distretto notarile di Alessandria;
Mannocci Piero fu Rodolfo, a Massarosa distretto notarile di Lucca;
Sabatini Giovacchino Giuseppe di Luigi, a Arcidosso distretto notarile di Grosseto;
Pavan Lino di Giuseppe, a Porto Tolle distretto notarile di Rovigo;
Angerosa Giuseppe fu Francesco, a Altamura distretto notarile di Bari;
Barbagallo Giuseppe fu Carlo, a Aci Catena distretto notarile di Catania;
Adamo Giovanni di Angelo, a Pozzallo distretto notarile di Ragusa;
Milazzo Giuseppe di Mario, a Bergantino distretto notarile di Rovigo;
Squillante Pasquale di Gennaro, a Sant'Angelo a Fasanella distretto notarile di Salerno;
Fantasia Sergio di Cesare, a Villarosa distretto notarile di Caltanissetta;
Fanti Mario di Domenico, a Porto Recanati distretto notarile di Macerata;
Pesce Nicola fu Giuseppe, a Lagonegro;
De Propris Giovanni fu Luigi, a Vecchiano distretto notarile di Pisa;
Barberi Mario di Attilio, a Romagnano Sesia distretto notarile di Novara;
Menoni Renzo di Paolo, a Bedizzole distretto notarile di Brescia;
Petrucci Camillo fu Saverio, a Fabriano distretto notarile di Ancona;
Lupi Eugenio fu Lionello, a Recoaro Terme distretto notarile di Vicenza;
Loiacono Luigi di Angelo, a Letojanni Gallodoro distretto notarile di Messina;
Cunsolo Arturo di Giuseppe, a Cumiana distretto notarile di Torino;
Rungi Carmela di Luigi, a Pietrelcina distretto notarile di Benevento;
Giordano Giuseppe fu Raffaele, a Grezzana distretto notarile di Verona:
Lepre Bruno fu Romano, a Tolmezzo distretto notarile di Udine;

Dies Francesco di Erasmo, a Malcesine distretto notarile di Verona;
Fiaschetti Ernesto di Edoardo, a Noicattaro distretto notarile di Bari;
Reggiani Gian Carlo di Paolo, a Russi distretto notarile di Ravenna;
Quaranta Hena fu Ulrico, a Guardiaregia distretto notarile di Campobasso;
D'Ercole Francesco fu Leopoldo, a Chiampo distretto notarile di Vicenza;
Mancuso Guido fu Agostino, a Racalmuto distretto notarile di Agrigento;
Ventriglia Fausto di Alessandro, a Santa Sofia distretto notarile di Forlì;
Mastronardi Omero di Vincenzo, a Badalucco distretto notarile di Imperia;
Bosco Ermanno di Aristodemo, a Grazzanise distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere;
Bologna Giulio di Achille, a Tronzano Vercellese distretto notarile di Novara;
Marchisio Giovanni Battista di Gioacchino, a Villanova Mondovì distretto notarile di Cuneo;
Cardelli Giuseppe fu Alfredo, a Montorio al Vomano distretto notarile di Teramo;
Amato Pellegrino di Giuseppe, a Viù distretto notarile di Torino;
Zambon Bruno di Ubaldo, a Valli del Pasubio distretto notarile di Vicenza;
Feletti Giuseppe Umberto di Pietro, a Occhiobello distretto notarile di Rovigo;
Angelino Salvatore di Francesco, a Tortona distretto notarile di Alessandria;
Scarpini Giulio Cesare fu Giuseppe, a Cropani distretto notarile di Catanzaro;
de Feo Antonio di Armando, a Bonito distretto notarile di Benevento;
Frassi Paolo di Domenico, a San Nazzaro dé Burgondi distretto notarile di Pavia;
Gramaglia Giovanni di Pietro, a Pancalieri distretto notarile di Torino;
Guareschi Aldo fu Alberto, a Viadana distretto notarile di Mantova;
Fucili Paolo di Domenico, a Urbino distretto notarile di Pesaro;
Scavizzi Giacomo fu Vincenzo, ad Ancona;
Jandelli Paolo di Camillo, a Montefiore dell'Aso distretto notarile di Ascoli Piceno;
Imbellone Diodato fu Gustavo, a San Gimignano distretto notarile di Siena;
Pojani Verano di Umberto, a Ostra distretto notarile di Ancona;
Burrone Giulio di Giuseppe, a Caluso distretto notarile di Ivrea;
Lonis Giovanni Battista di Giuseppe, a Serramanna distretto notarile di Cagliari;
Miletti Francesco fu Alfredo, a Savignano di Puglia distretto notarile di Benevento;
Guidoni Giorgio fu Ultimio, a Montignoso distretto notarile di Massa;
Sarno Domenico di Giuseppe, a Mantova;
Gargiullo Franco Maria di Ernesto, a Magliano de' Marsi distretto notarile di Sulmona;
Raiola Domenico fu Vincenzo, a Torchiara distretto notarile di Salerno;
Angeletti Alessandro fu Giuseppe, a Bonorva distretto notarile di Sassari;
Bocchese Mario di Giuseppe, ad Arsiero distretto notarile di Vicenza;
De Santo Mario di Gaetano, a Cetraro distretto notarile di Cosenza;
Modica Gaspare fu Antonino, a Bagnara Calabra distretto notarile di Reggio Calabria;
Barricelli Giovanni di Pasquale, a Pontelandolfo distretto notarile di Benevento;
Carugno Costantino fu Pietro, a Fasano distretto notarile di Lecce;
Boni Rolando di Francesco, a Sant'Omobono Imagna distretto notarile di Bergamo;
Rossetti Vittorio di Giovanni, a Fermo distretto notarile di Ascoli Piceno;
De Feo Costantino di Pietro, a Montoro Superiore distretto notarile di Avellino;
Montarolo Fernando fu Federico, a Ottiglio distretto notarile di Casale Monferrato;
Pongelli Franco di Antonio, a Lugnano in Teverina distretto notarile di Terni;
De Luca Vincenzo fu Raffaele, ad Alvignano distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere;
Lombardi Luigi di Paride, a Manerba distretto notarile di Brescià;
Montemagno Vincenzo di Salvatore, a Licodia Eubea distretto notarile di Caltagirone;
Restivo Girolamo di Gioacchino, a Vallelunga Pratameno distretto notarile di Caltanissetta;
Fornari Alberto di Mario, a Goito distretto notarile di Mantova;
Cestone Giuseppe di Rocco, a Frigento distretto notarile di Avellino;
Gramegna Paolo di Francesco Giulio, a Formicola distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere;
Marchetti Luigi fu Giuseppe, a Borbona distretto notarile di Rieti;
Berton Luigi di Giovanni, a Nus distretto notarile di Ivrea;
Esposito Raffaele fu Vincenzo, a Paternopoli distretto notarile di Avellino;
Guidi Maurizio di Guido, a Fermo distretto notarile di Ascoli Piceno;
Provitera Pasquale fu Giuseppe, a Sant'Angelo d'Alife distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere;
Munari Rolando di Francesco, ad Ala distretto notarile di Trento;
Zipparri Paolino di Pietro, a Canosa di Puglia distretto notarile di Trani;
Cucchiari Giorgio di Angelo, a Mantova;
Burlando Mario fu Giuseppe, a Bardonecchia distretto notarile di Torino;
Pepe Giuseppe di Salvatore, a Raddusa distretto notarile di Caltagirone;
Covello Carlo di Francesco, a Scerni distretto notarile di Lanciano;
Manghi Arrigo di Lodovico, a Villa Minozzo distretto notarile di Reggio nell'Emilia;
Corigliano Ferdinando di Giuseppe, a Delianova distretto notarile di Palmi;
Tevini Dante di Bortolo, a Badia Calavena distretto notarile di Verona;
Zavanella Luciano di Icilio, a Gambolò distretto notarile di Pavia;
Zibordi Giuseppe fu Cirillo, a Cavezzo distretto notarile di Modena;
Atorino Anna di Giovanni, a Marzano Appio distretto notarile di Cassino;
Lipari Francesco di Giovanni Battista, a Grotte distretto notarile di Agrigento;
Cricchio Vincenzo di Giovanni, a Gela distretto notarile di Caltanissetta;
Di Mari Francesco di Alfio, a Verbicaro distretto notarile di Cosenza;
Romano Luigi fu Vincenzo, a Calascibetta distretto notarile di Caltanissetta;
Pugliese Nicolò fu Michele, a Modigliana distretto notarile di Ravenna;
Accolla Ferdinando di Giuseppe, a Taranto;
Allegra Maurizio di Giacomo, a Poppi distretto notarile di Arezzo;
Vietri Dario fu Gerardo, a Scanno distretto notarile di Sulmona;
Degioannini Carlo di Antonio, a Bra distretto notarile di Cuneo;
Spera Luigi fu Antonio, a Gandino distretto notarile di Bergamo;
Firpo Gio Batta fu Luigi, a Cherasco distretto notarile di Cuneo;
Macciotta Paolo di Antonio, a Nuoro distretto notarile di Sassari;
Cucchiari Domenico di Angelo, a Torrita di Siena distretto notarile di Siena;
Mannino Salvatore fu Vincenzo, a Castroreale distretto notarile di Messina;
Franco Gustavo fu Gaetano, a Volpago del Montello distretto notarile di Treviso;
Cimino Pasquale fu Giuseppe, a Corigliano Calabro distretto notarile di Cosenza;
Stallo Roberto di Lorenzo, a Ulzio distretto notarile di Torino;

Del Balzo Antonio fu Gennaro, a Roccabascerana distretto notarile di Avellino;
Di Carlo Domenico fu Igino, a Colonnella distretto notarile di Teramo;
Bettoni Cesare di Gerolamo, a Collio distretto notarile di Brescia;
Divisa Stefano di Salvatore, a Polistena distretto notarile di Palmi;
Serra Bartolomeo fu Salvatore Antonio, a Dorgali distretto notarile di Sassari;
Bernardelli Battista fu Bartolomeo, a Canneto sull'Oglio distretto notarile di Mantova;
Malato Andrea di Nicolò, a Aragona distretto notarile di Agrigento;
Castelli Corradino fu Santi Giulio, a Vittorio Veneto distretto notarile di Treviso;
Fusco Bianca di Pasquale, a Montecalvo Irpino distretto notarile di Benevento;
Contu Felice di Tigellio, a Decimomannu distretto notarile di Cagliari;
Marzona Cesare fu Nicolò, a San Pietro al Natisone distretto notarile di Udine;
Varvello Ettore di Battista, a Cocconato distretto notarile di Asti;
De Miccolis-Angelini Giuseppe di Gianvincenzo, a Castellana distretto notarile di Bari;
Vitale Antonino di Gaetano, a Lizzano distretto notarile di Taranto;
Chiazzese Francesco fu Salvatore, a Altavilla Milicia distretto notarile di Termini Imerese;
Puccio Bernardo di Nicolò, a Bivona distretto notarile di Sciacca;
Las Casas Antonio fu Barbaro, a Caltagirone;
Bianchi Michele fu Carmine, a Pietradefusi distretto notarile di Benevento;
Molinari Vittorio di Gio Battista, a Gropparello distretto notarile di Piacenza;
Colizzi Alessandro fu Gioacchino, a San Demetrio nei Vestini distretto notarile di L'Aquila;
Greco Gaetano di Cesarino, a Brindisi distretto notarile di Lecce;
Aliberti Nicola di Ernesto, a Loro Ciuffenna distretto notarile di Arezzo;
Ferranti Vito fu Deodato, a Pollina distretto notarile di Termini Imerese;
Monaco Lorenzo di Roberto, a Piaggine distretto notarile di Salerno;
Manfredi Manfredo di Giuseppe, a Lama Mocogno distretto notarile di Modena;
Orefice Guido di Giuseppe, a Cornuda distretto notarile di Treviso;
Monari Bruno di Aurelio, a Adro distretto notarile di Brescia;
Ollietti Germano fu Felice, a Donnaz distretto notarile di Ivrea;
Rosapepe Elio di Raffaele, a Sicignano degli Alburni distretto notarile di Salerno;
Ricci Giovanni di Alfredo, a Calusco d'Adda distretto notarile di Bergamo;
Crosio Eugenio di Luigi, a Fenestrelle distretto notarile di Torino;
Caminito Salvatore fu Gaetano, a Regalbuto distretto notarile di Nicosia;
Perillo Silvio di Gennaro, a Pisciotta distretto notarile di Salerno;
Lamagna Agostino di Michele, a Farra di Soligo distretto notarile di Treviso;
Paterniti Dante fu Sebastiano, a San Piero Patti distretto notarile di Patti;
Vinci Giovanni fu Vitantonio, a Parabita distretto notarile di Lecce;
Giani Vito di Tomaso, a Pandino distretto notarile di Cremona;
Ferrara Ignazio fu Vincenzo, a Varallo Pombia distretto notarile di Novara;
Giuliani Giovanni di Vittorio Manlio, a Cistelcivita distretto notarile di Salerno;
Gallimberti Giuseppe di Angelo, a Crespino distretto notarile di Rovigo;
Perri Bianca nata Pedio, a Avigliano distretto notarile di Potenza;
Berloco Nicola di Donato, a Gravina di Puglia distretto notarile di Bari;
Leotta Sebastiano di Giuseppe, a Santa Lucia del Mela distretto notarile di Messina;
De Luca Italo fu Guerrino, a Villa Santa Maria distretto notarile di Lanciano;
Foletti Pietro fu Stefano, a Sospiro distretto notarile di Cremona;
Tagliaferro Viscardo di Antonio, a Ferriere distretto notarile di Piacenza;
Rinaldi Rinaldo di Cesare, a Arsiè distretto notarile di Belluno;
Guiso Giovanni fu Giacinto, a Buonconvento distretto notarile di Siena;
Ghiretti Oscar di Aldo, a Pontebba distretto notarile di Udine;
Conte Gioacchino di Guglielmo, a Gallipoli distretto notarile di Lecce;
Porro Giuseppina di Alessandro, a Scandolara Ravara distretto notarile di Cremona;
Miano Maria Teresa fu Paolo, a Melilli distretto notarile di Siracusa;
Boldrini Adriano fu Giuseppe, a Tricarico distretto notarile di Matera;
Peruzzi Antonio di Giulio, a Stia distretto notarile di Arezzo;
Gafà Raffaele di Salvatore, a Rocca San Casciano distretto notarile di Forlì;
Apa Arnaldo fu Giuseppe, a San Giorgio di Lomellina distretto notarile di Pavia;
Burbatti Carlo fu Angelo, a Azeglio distretto notarile di Ivrea;
Scorsonelli Corrado di Vincenzo, a Brindisi distretto notarile di Lecce;
Donà Augusto fu Augusto, a Campo Tures distretto notarile di Bolzano;
Fleres Nicolò fu Letterio, a Gualtieri Sicaminò distretto notarile di Messina;
Zuccarini Antonio fu Vincenzo, a Atessa distretto notarile di Lanciano;
Piovan Francesco di Cristoforo, a Fonzaso distretto notarile di Belluno;
Prati Alberto di Ferrante, a Follo distretto notarile di La Spezia;
Siggillino Francesco di Innocenzo, a Bellagio distretto notarile di Como;
Cinque Giuseppe di Salvatore, a Gioi distretto notarile di Salerno;
Bonu Giovanni di Benigno, a Isili distretto notarile di Cagliari;
Giuliani Alessandro di Ambrogio, a Cannobio distretto notarile di Verbania;
Tumbiolo Francesco di Mario, a Pomarance distretto notarile di Pisa;
Tropea Francesco di Filippo, a Mosso Santa Maria distretto notarile di Biella;
Ielo Alberto di Giovanni, a Civitella del Tronto distretto notarile di Teramo;
Millozza Maria Teresa di Giuseppe Carlo, a San Casciano dei Bagni distretto notarile di Siena;
Azzoni Francesco di Alessandro, a Caprino Bergamasco distretto notarile di Bergamo;
Piritore Achille fu Achille, a Cotignola distretto notarile di Ravenna;
Bucchini Elso di Giasone, a Valle Lomellina distretto notarile di Pavia;
Cerni Felice fu Giuseppe, a Lapio distretto notarile di Avellino;
Zordan Nicodemo di Francesco, a Primiero distretto notarile di Trento;
Amadesi Lanfranco di Rinaldo, a Ottone distretto notarile di Piacenza;
Marulli Giuseppe di Fedele, a Siderno distretto notarile di Locri;
Pirolo Renato di Giuseppe, a Moggio Udinese distretto notarile di Udine;
Ferrero Italo di Andrea, a Diano d'Alba distretto notarile di Cuneo;
Giuffrida Giuseppe fu Michele, a Naro distretto notarile di Agrigento;
Martucci Clavica Giuseppe di Socrate, a Mesagne distretto notarile di Lecce;
D'Agostino Luisa fu Luigi, a Montesano sulla Marcellana distretto notarile di Lagonegro;
Lechi Luigi di Faustino, a Trino distretto notarile di Novara;

Novarese Paolo di Giuseppe, a Baldichieri d'Asti distretto notarile di Asti;
Rossi Dionigio di Pio, a Staffolo distretto notarile di Ancona;
Trigilio Antonietta di Giovanni, a Confienza distretto notarile di Pavia;
Eusebi Francesco di Giuseppe, a Mogliano distretto notarile di Macerata;
d'Orsi Francesco Saverio di Alfonso, a Castel Baronia distretto notarile di Benevento;
Reale Alfonso di Andrea, a Maratea distretto notarile di Lagonegro;
Pirro Donato fu Ponziano, a Capurso distretto notarile di Bari;
Di Virgilio Sebastiano Filippo di Alessandro, a Casalanguida distretto notarile di Lanciano;
Izzo Luigi fu Domenico, a Montalbano Ionico distretto notarile di Matera;
di Pietro Maria Maddalena di Modestino, a Villanova del Battista distretto notarile di Benevento;
Ziliotto Ferdinando di Antonio, a Auronzo distretto notarile di Belluno;
Varrati Alfredo di Ercole, a Archi distretto notarile di Lanciano;
Iapoce Angela di Pasquale, a Carpignano Sesia distretto notarile di Novara;
Raso Giovanni Battista fu Giuseppe, a Arcola distretto notarile di La Spezia;
Liga Giovanni di Pasquale, a Troina distretto notarile di Nicosia;
Bassani Lucia fu Ugo, a Gozzano distretto notarile di Novara;
Salomi Antonio di Umberto, a Nardò distretto notarile di Lecce;
Marinelli Gherardo fu Marino, a Calvello distretto notarile di Potenza;
Sini Peppina fu Guido, a Castelfranco di Sotto distretto notarile di Pisa;
Rizzo Nicolò fu Nicolò, a Margherita di Savoia distretto notarile di Foggia;
Branda Oreste fu Giuseppe, a Ormea distretto notarile di Cuneo;
Pedrotti Fernando di Luigi, a Ostuni distretto notarile di Lecce;
Cantoni Lazzaro di Valentino, a Morbegno distretto notarile di Sondrio;
Moretti Carlo di Luigi, a Pergola distretto notarile di Pesaro;
Rusconi Fausto di Domenico, a Bisceglie distretto notarile di Trani;
Caprara Umberto fu Attilio, a Dronero distretto notarile di Cuneo;
Gasparri Giovanni fu Benedetto, a Corinaldo distretto notarile di Ancona;
Leone Mario di Ignazio a Montegranaro distretto notarile di Ascoli Piceno;
Caggianelli Ersilio di Alfredo, a Palo del Colle distretto notarile di Bari;
Bellini Fernando fu Vilfirio, a San Fedele distretto notarile di Como;
Honorati Umberto di Settimio, a Mondavio distretto notarile di Pesaro;
De Santis Luigi di Marco, a Miglianico distretto notarile di Chieti;
Leone Salvatore di Francesco, a Graglia distretto notarile di Biella;
Carrara Verdi Alberto di Angiolo, a Solero distretto notarile di Alessandria;
Pulvirenti Cosimo di Santo, a Licata distretto notarile di Agrigento;
Colletti Giovanni di Domenico, a Santeramo in Colle distretto notarile di Bari;
Micolano Carlo fu Giuseppe, a Muro Leccese, distretto notarile di Lecce;
Vincenti Emilio di Valente, a Radicofani distretto notarile di Siena;
Arena Gaetano Maria fu Ettore, a Bormio distretto notarile di Sondrio;
Filippi Giovanni di Domenico, a Vicopisano distretto notarile di Pisa;
Califano Giovanni di Pietro Luigi Raffaele, a Salandra distretto notarile di Matera;
Baccalario Pier Domenico di Giuseppe, a Rivalta Bormida distretto notarile di Alessandria;
Fanti Stefano fu Alessandro, a Pennabili distretto notarile di Pesaro;
Basile Alfonso di Salvatore, a Bubbio distretto notarile di Alessandria;
Pennetta Gaetano fu Cosimo, a Ceglie Messapico distretto notarile di Lecce;
Bosisio Modesto di Carlo, a Grosotto distretto notarile di Sondrio;
Simonetti Vito fu Prospero, a Gioia del Colle distretto notarile di Bari;
Pedaci Francesco di Carlo a Ruffano distretto notarile di Lecce;
Pennacchio Emilio di Giuseppe, a Panni distretto notarile di Foggia;
Cannavale Tommaso fu Ignazio, a Baranello distretto notarile di Campobasso;
Piccinelli Edmondo di Francesco, a Andria distretto notarile di Trani;
Porro Federico di Guido, a Oviglio distretto notarile di Alessandria;
Insinga Mario fu Rosario, a Chiaramonte Gulfi distretto notarile di Ragusa;
Comelli Giancarlo di Francesco, a Castel San Nicolò distretto notarile di Arezzo;
Fazio Giuseppe di Salvatore, a Caronia distretto notarile di Patti;
Mancosu Francesco di Palmerio, a Sedilo distretto notarile di Oristano;
Silvestro Vincenzo di Michele, a Castrofilippo distretto notarile di Agrigento;
Fucile Irene fu Letterio, a Saint Vincent distretto notarile di Ivrea;
Bianchi Pietro di Angelo, a Vietri di Potenza distretto notarile di Potenza;
Vallebona Albino fu Carlo, a Ierzu distretto notarile di Cagliari;
Sisto Vincenzo di Giustino, a Diamante distretto notarile di Cosenza;
Cicconi Luigi fu Pacifico, a Sassocorvaro distretto notarile di Pesaro;
Bonfrate Girolamo di Nicola, a Fragagnano distretto notarile di Taranto;
Parigi Rodolfo fu Giuseppe, a Volpedo distretto notarile di Alessandria;
Vaccari Francesco fu Andrea, a Refrancore distretto notarile di Asti;
Prozzo Mario fu Massimo, a Vinchiaturo distretto notarile di Campobasso;
Alagna Pietro di Vincenzo, a Palma di Montechiaro distretto notarile di Agrigento;
Placì Donato di Beniamino, a Tuglie distretto notarile di Lecce;
Barbato Alfonso di Ascanio, a Rosignano Monferrato distretto notarile di Casale Monferrato;
Occhialini Angelo fu Mario, a Glorenza distretto notarile di Bolzano;
Marino Antonio fu Giuseppe, a Alessandria della Rocca distretto notarile di Sciacca;
Pecchioli Leonardo di Luigi, a Sammichele di Bari distretto notarile di Bari;
Di Renzo Elio di Romolo, a Fubine distretto notarile di Casale Monferrato;
Pagani Mario di Alessandro, a Montafia distretto notarile di Asti;
Belisario Licia di Giulio, a Montemagno distretto notarile di Casale Monferrato;
Danielli Adalberto di Aroldo, a Bellante distretto notarile di Teramo;
Tura Ferrante fu Tullio, a Bagnone distretto notarile di Massa;
Tufano Pasquale di Giuseppe, a Bonefro distretto notarile di Campobasso;
Naso Domenico di Giuseppe, a Iatrinoli (frazione di Taurianova) distretto notarile di Palmi;
Picchietti Gino di Ezio, a Terlizzi distretto notarile di Trani;
Naso Nunzio di Giosuè, a Rombiolo distretto notarile di Vibo Valentia;
Maggio Alessandro fu Giuseppe, a Geraci Siculo distretto notarile di Termini Imerese;
Letter Eugenio fu Giovanni Battista, a Mombello Monferrato distretto notarile di Casale Monferrato;
Terzi Gemma fu Vincenzo, a Campana distretto notarile di Cosenza;

Lo Leggio Giuseppe di Salvatore, a Buccheri distretto notarile di Siracusa;
Lustrì Tito fu Luigi Camillo, a Seminara distretto notarile di Palmi;
Cannada Bartoli Maria Carmela fu Luigi, a Civita Campomarano distretto notarile di Campobasso;
Turilli Camillo fu Arnaldo, a Civitella Roveto distretto notarile di Sulmona;
Ciardo Francesco di Luigi, a Gagliano del Capo distretto notarile di Lecce;
Cagnone Marco fu Giovanni Marco Mario, a Tresana distretto notarile di Massa;
Volpi Giambattista fu Francesco, a Brusson distretto notarile di Ivrea;
Gaglioti Salvatore di Giuseppe, a Raccuia distretto notarile di Patti;
Della Monica Giovanni di Arturo, a Francavilla in Sinni distretto notarile di Lagonegro;
Ponte Ercole di Gaetano, a Assoro distretto notarile di Nicosia;
Buono Antonino di Giuseppe, a Sinagra distretto notarile di Patti;
Casari Giuseppe fu Pietro, a La Morra distretto notarile di Cuneo;
Cicognini Angelo di Giovanni, a Locana distretto notarile di Ivrea;
Candioto Francesco di Ignazio, a San Mauro Castelverde distretto notarile di Termini Imerese;
Stanizzi Gregorio di Antonio, a Squillace distretto notarile di Catanzaro;
Allegretti Michele fu Vincenzo, a Rocca Imperiale distretto notarile di Castrovillari;
Zocco Giuseppa di Giuseppe, a Ferla distretto notarile di Siracusa;
Senni Buratti Alberto fu Ugo, a Casola in Lunigiana distretto notarile di Massa;
Quartapelle Mario fu Alfredo, a Cellino Attanasio distretto notarile di Teramo;
Lombardo Giuseppe fu Carmelo, a Capizzi distretto notarile di Patti;
Schettini Alessandro fu Giovanni, a Spinazzola distretto notarile di Trani;
Capparelli Vincenzo di Pietro, a Lungro distretto notarile di Castrovillari;
Gesiotto Adolfo fu Giovanni, a Moretta distretto notarile di Cuneo;
Bartalini Bigi Alberto fu Giuseppe, a Tursi distretto notarile di Matera;
Di Girolamo Raffaello di Andrea, a Ronco Canavese distretto notarile di Ivrea;
Anzi Carlo fu Francesco, a Capestrano distretto notarile di L'Aquila;
Nardiello Feliciantonio fu Sabato, a Bella distretto notarile di Potenza;
Cracchiolo Vincenzo di Giacomo, a Lama dei Peligni distretto notarile di Chieti;
Pesole Alberto di Alfredo, a Alanno distretto notarile di Teramo;
Baroni Giorgio Maria di Lamberto, a Trasacco distretto notarile di Sulmona;
Divita Giuseppe di Celestino, a Minervino Murge distretto notarile di Trani;
Trafficante Pellegrino fu Eugenio, a Sava distretto notarile di Taranto;
Pirozzi Raffaele di Giuseppe, a Taverna distretto notarile di Catanzaro;
Vexina Giacomo fu Antonio, a Fontecchio distretto notarile di L'Aquila;
Marchi Giuseppe di Armando, a Palena distretto notarile di Chieti;
Laviano Giuseppe di Michelangelo, a Lavello distretto notarile di Melfi;
Restivo Rosalia di Gaetano, a Bova distretto notarile di Reggio di Calabria;
Aloisio Francesco di Giuseppe, a Montebello Ionico distretto notarile di Reggio di Calabria;
Travaglini Eugenio fu Federico, a Ardore distretto notarile di Locri;
Fiore Ermanno fu Pasquale, a Ofena distretto notarile di L'Aquila;
Barone Francesco di Simone, a Bianco distretto notarile di Locri;
Tessaro Fortunato di Pietro, a Laterza distretto notarile di Taranto;
Lombardi Francesco fu Pasquale, a Macchiagodena distretto notarile di Campobasso;
D'Ambrosio Nicola fu Michele, a Celenza sul Trigno distretto notarile di Lanciano;
Samminiatelli Tizi Zabarella Orazio fu Ferdinando, a Aritzo distretto notarile di Oristano;
Froio Pantaleone di Francesco, a Gasperina distretto notarile di Catanzaro;
Cipollone Danilo fu Ettore, a Schiavi d'Abruzzo distretto notarile di Lanciano;
D'Angelo Francesco di Vincenzo, a Cerami distretto notarile di Nicosia;
Crescimanno Francesco Paolo di Giuseppe, a Stilo distretto notarile di Locri;
Iacopini Adriano di Federico, a Castelvecchio Subequo distretto notarile di Sulmona;
Scoma Lucia di Antonino, a Ioppolo distretto notarile di Vibo Valentia;
Barletti Carlo di Umberto, a San Marco la Catola distretto notarile di Lucera;
Breviglieri Rino fu Oreste, a Trivigno distretto notarile di Potenza;
Melendez Michele di Luigi, a Decollatura distretto notarile di Nicastro;
Posteraro Gabriele fu Luigi, a Luzzi distretto notarile di Cosenza;
Bruno Baldassare fu Baldassare, a Cutro distretto notarile di Catanzaro;
Bracciolani Mauro di Giuseppe, a Carpino distretto notarile di Lucera;
Liotta Ettore di Francesco, a Serrastretta distretto notarile di Nicastro;
Adami Michele di Luigi, a Grotteria distretto notarile di Locri;
Salonia Raffaele di Raffaele, a Scilla distretto notarile di Reggio di Calabria;
Covello Alfredo di Francesco, a Gavoi distretto notarile di Sassari;
De Filippo Giuseppe di Luigi, a Noepoli distretto notarile di Lagonegro;
Loiacono Vincenzo fu Nicola, a Soveria Mannelli distretto notarile di Nicastro;
Stoppa Giorgio di Angelo, a Lago distretto notarile di Cosenza;
Lemmi Mauro di Francesco, a San Nicola di Crissa distretto notarile di Vibo Valentia;
Fronte Giovanni di Ignazio, a Terralba distretto notarile di Oristano;
Sabuzi Giuliani Umberto di Giovanni, a Pietra Montecorvino distretto notarile di Lucera;
Petralia Gaetano fu Salvatore, a Maida distretto notarile di Nicastro;
Burastero Giacomo di Giulio, a Giffone distretto notarile di Palmi;
Martino Gabriele fu Antonio, a Spezzano Albanese distretto notarile di Castrovillari;
D'Armi Dario di Clemente, a Ripacandida distretto notarile di Melfi;
Giani Luigi di Carlo, a Forenza distretto notarile di Melfi;
Coppola Mario di Gabriele, a Savelli distretto notarile di Catanzaro;
Dalla Costa Antonio di Giuseppe, a Rapolla distretto notarile di Melfi;
Zambelli Matteo fu Rosolino, a Carloforte distretto notarile di Cagliari;
Navoni Ippolito fu Tomaso, a Accettura distretto notarile di Matera.

Il Guardasigilli, Ministro anzidetto, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1954

EINAUDI

DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1954
Registro n. 13 *Grazia e giustizia, foglio n.* 384. — OLIVA

(2503)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per titoli e per esami per l'ammissione di settanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica - anno accademico 1954-55.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni, riguardante i titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto le norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 13 febbraio 1936, n. 448, concernente la precedenza nell'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica agli allievi dei Collegi militari che abbiano conseguito la maturità classica o scientifica;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto-legge 25 marzo 1941, n. 472, sull'ordinamento dell'Accademia aeronautica;

Visto il regio decreto-legge 29 marzo 1943, n. 383, concernente provvedimenti a favore dell'Opera nazionale figli aviatori;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568, concernente le norme per la validità degli studi compiuti presso l'Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci e congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto la legge 10 ottobre 1950, n. 877, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica;

Visto la legge 5 luglio 1952, n. 989, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il telegramma n. 6025/12.106 del 28 aprile 1954, della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il telegramma numero 9036/119872 del 10 maggio 1954 del Ministero del tesoro, relativi all'autorizzazione a bandire il concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami, per l'ammissione di settanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti, alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica anno accademico 1954-55.

I concorrenti saranno sottoposti:

a) ad una visita psicofisiologica presso un Istituto medico legale dell'Aeronautica militare;

b) ad un esame scritto di composizione italiana;

c) ad un esame orale di matematica;

d) ad un esame facoltativo di lingua estera, limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti: inglese, tedesca, spagnola.

Art. 2.

A tale concorso sono ammessi i cittadini italiani (o coloro che si trovino nelle condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555) con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° alla data del 31 ottobre 1954;

b) siano dotati dello sviluppo organico e dell'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota di aeroplano;

c) abbiano il consenso di chi esercita la patria potestà e la tutela, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Aeronautica militare;

d) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di cui sia accertata la onorabilità, secondo il giudizio del Ministero della difesa-Aeronautica;

e) non siano mai stati espulsi da istituti di educazione dello Stato, ovvero, avendo già appartenuto all'Accademia aeronautica, non ne siano stati comunque dimessi;

f) abbiano conseguito uno dei seguenti titoli di studio, rilasciati da una scuola di Stato o pareggiata:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o nautico o commerciale o per geometri;

g) siano celibi o vedovi senza prole.

Art. 3.

L'ammissione dei giovani che abbiano già concorso alla leva o che si trovino attualmente alle armi e che siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando è subordinata al preventivo nulla osta del competente Distretto o Capitaneria di porto o Forza armata di appartenenza.

Il militare che entra in Accademia rinuncia all'eventuale grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Art. 4.

La domanda provvisoria per l'ammissione al concorso, redatta in carta semplice, firmata dall'interessato e vistata per i minorenni, da chi esercita la patria potestà o la tutela, deve essere conforme all'allegato 1 ed indirizzata al Comando dell'accademia aeronautica di Nisida (Napoli).

I concorrenti inoltreranno a mezzo raccomandata la domanda provvisoria direttamente al Comando accademia aeronautica Ufficio concorsi Nisida (Napoli). Le domande provvisorie dovranno pervenire al Comando dell'accademia improrogabilmente entro il 31 luglio 1954.

In tale domanda provvisoria dovrà essere specificato se il candidato sia in possesso del prescritto titolo di studio o conti di conseguirlo nella sessione autunnale. I candidati già in possesso del titolo di studio dovranno specificare in quale anno essi lo hanno conseguito.

Alla domanda provvisoria dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) attestato sanitario su carta da bollo da L. 100, conforme all'allegato n. 2, rilasciato in data non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto da un medico militare in servizio permanente effettivo ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune; la firma del primo deve essere autenticata dal Comando, quella del secondo dal sindaco. La firma del sindaco sarà legalizzata dal prefetto;

b) numero 2 fotografie recenti (senza cartoncino mezzo busto formato 4×6 senza copricapo su fondo chiaro) con scritto in basso, con calligrafia chiara di pugno del candidato nome cognome e paternità del candidato stesso, ciascuna applicata su carta da bollo da L. 200, autenticata dal notaio e legalizzata dal tribunale competente.

Per i militari la domanda provvisoria dovrà essere inoltrata tramite il Comando da cui dipendono.

Art. 5.

Alla domanda provvisoria, i concorrenti dovranno far seguire la domanda definitiva di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 200, conforme all'allegato n. 3 scritta e sottoscritta da chi esercita la patria potestà o la tutela.

Per i militari la domanda definitiva dovrà essere inoltrata tramite il Comando da cui dipendono e dovrà essere accompagnata da un breve rapporto informativo.

Art. 6.

Alla domanda definitiva dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita (non certificato), su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato dal prefetto, se rilasciato dal sindaco; dal presidente del tribunale o dal pretore se rilasciato dall'ufficiale di stato civile.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Comune di residenza e legalizzato dal prefetto, ovvero, atto di notorietà dal quale risulti che il concorrente si trova in condizione di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare,

ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 13 giugno 1912, n. 555 (non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto).

3. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 legalizzato dal procuratore della Repubblica. Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia (non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto).

4. Certificato di stato libero su carta bollata da L. 100 legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene (non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto).

5. Certificato di buona condotta su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune in cui il giovane ha la residenza da almeno un anno e vidimato dal prefetto; in caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno (non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto).

6. Atto di assenso del padre o, in mancanza di questi, della madre o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore, se il giovane è minorenne, o del curatore, se il giovane è emancipato. Tale atto deve essere redatto dal sindaco secondo i modelli 66 e 67 annessi al regolamento sul reclutamento dell'Esercito (vedi allegato n. 4).

7. Diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera *f*). Il diploma può essere sostituito da un certificato in carta legale, rilasciato dal capo dell'Istituto medio superiore e legalizzato dal provveditore agli studi; su detto documento dovranno figurare le votazioni riportate nelle singole materie di studio. In sostituzione dei predetti documenti è consentita anche la presentazione di copie notarili dei medesimi. Le copie notarili devono essere legalizzate. Per i concorrenti provenienti dalle scuole militari, dovrà essere allegata una dichiarazione del Comando della scuola da cui risulti che il candidato ha conseguito il titolo di studio in qualità di allievo della scuola medesima. L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli di cui all'art. 2, lettera *f*). A tal fine gli interessati avranno cura di munire i titoli stessi delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici e consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

8. Eventuali documenti comprovanti che il concorrente possiede titoli di studio superiori a quelli richiesti. I concorrenti che intendono valersi di questi titoli debbono documentare gli studi superiori compiuti, mediante certificati rilasciati dagli istituti di provenienza, dai quali debbono risultare gli esami sostenuti e le votazioni riportate. Il possesso dei titoli di studio superiori non esime il concorrente dalla presentazione di quelli indicati nel precedente paragrafo.

9. Atto provvisorio di sottomissione, redatto in carta libera, secondo l'allegato n. 5, col quale il genitore o il tutore si obbliga a corrispondere all'Amministrazione aeronautica i contributi previsti dalla legge 10 ottobre 1950, n. 877, relativa ai trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica.

10. *a*) copia dello stato di servizio per gli ufficiali o copia del foglio matricolare per i sottufficiali e militari di truppa. La copia del foglio matricolare deve essere presentata anche dai giovani che siano già stati riconosciuti abili ed arruolati dai Consigli di leva, anche se non abbiano prestato ancora servizio militare (dovranno essere applicate marche da L. 200 per ogni foglio);

b) certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune in cui il candidato ha il domicilio, per tutti i giovani che per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai Consigli di leva. Tale documento dovrà essere rilasciato in carta legale da L. 100;

c) nulla osta, di cui al precedente art. 3 per tutti i candidati che siano stati già dichiarati « abili arruolati » di leva terrestre o marittima anche se non abbiano ancora compiuto il servizio militare, nonchè per tutti coloro che si trovino già in servizio militare nell'Esercito o nella Marina.

11. Eventuali documenti comprovanti i titoli preferenziali ai sensi del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre Amministrazioni o, per altri concorsi, presso l'Amministrazione aeronautica.

La domanda definitiva dovrà pervenire all'Accademia, completa della documentazione prescritta, entro il 31 ottobre 1954.

Il Ministero si riserva la facoltà di concedere caso per caso un ulteriore termine per la presentazione del titolo di studio, semprechè esso risulti conseguito entro la predetta data del 31 ottobre 1954.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Per quelle domande e documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Comando accademia si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione della documentazione, anche oltre i termini stabiliti.

Art. 7.

A cura del Comando dell'accademia, gli aspiranti che avranno fatto pervenire la domanda provvisoria saranno invitati a presentarsi all'Istituto medico legale dell'Aeronautica militare di Napoli per essere sottoposti a visita psicofisiologica.

Allo scopo di agevolare i candidati che devono ancora sostenere gli esami di riparazione, il Comando accademia darà la precedenza nelle visite ai candidati rimandati alla sessione autunnale.

Tali candidati pertanto, nel loro interesse, dovranno informare il Comando accademia dell'esito dei loro esami.

I concorrenti si presenteranno alle visite muniti di documenti di identità con fotografia recente e dell'invito a visita ricevuto dal Comando accademia.

Contro il risultato delle visite psicofisiologiche non è ammesso ricorso.

Successivamente sarà comunicato, ai candidati risultati idonei, la data sotto la quale essi si dovranno presentare in Accademia per sostenervi le prove di esame.

Art. 8.

I concorrenti muniti di lettera o telegramma di convocazione del Comando dell'accademia per la visita psicofisiologica e per gli esami, si presenteranno al più vicino presidio aeronautico o Comando carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di 2ª classe a tariffa militare ridotta per il viaggio di presentazione all'Istituto medico legale.

Per il viaggio dalla locacità di residenza all'Accademia, i concorrenti risultati idonei alla visita si faranno successivamente rilasciare analogo scontrino dai suddetti Enti.

Art. 9.

Fermo restando il beneficio della riduzione a tariffa militare per tutti i concorrenti, sia per i viaggi di andata e per quelli di ritorno, a coloro che saranno ammessi in Accademia, verranno integralmente rimborsate le spese di viaggio sulle Ferrovie dello Stato dietro presentazione dello scontrino comprovante l'acquisto del biglietto ferroviario accompagnato dalla lettera di convocazione alle visite mediche o agli esami.

Art. 10.

Riepilogando il concorrente deve:

a) far pervenire al Comando dell'accademia aeronautica - Nisida (Napoli), entro il 31 luglio 1954 domanda provvisoria di cui all'art. 4;

b) presentarsi per la visita psicofisiologica, entro i termini che gli verranno notificati, all'Istituto medico legale indicato dal Comando dell'accademia ritirando in tempo lo scontrino di viaggio di cui all'art. 8;

c) inoltrare al Comando accademia aeronautica di Nisida (Napoli) entro il 31 ottobre 1954 la domanda definitiva completa della documentazione prescritta dall'art. 6;

d) presentarsi se risultato idoneo alla visita psicofisiologica al Comando dell'accademia Nisida (Napoli), entro il termine stabilito per gli esami, avendo cura di procurarsi in tempo lo scontrino di viaggio di cui all'art. 8 e portando seco un documento di identità.

Art. 11.

Gli esami consisteranno nelle prove di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) dell'art. 1, secondo i programmi descritti dall'allegato *a*).

Dalla data di presentazione in Accademia a quella di cognizione dell'esito degli esami, i concorrenti godranno a loro richiesta di alloggio e di vitto gratuiti.

I militari dovranno presentarsi in Accademia muniti di foglio di aggregazione. Essi, al termine delle prove, se non saranno definitivamente ammessi, saranno restituiti al Corpo di provenienza.

Art. 12.

Gli esami si svolgeranno alla presenza di apposita Commissione ministeriale che verrà nominata con successivo decreto e sarà composta dal comandante dell'Accademia aeronautica, presidente, e da dodici membri scelti tra ufficiali dell'Aeronautica militare e professori civili, nonchè da un ufficiale dell'Aeronautica militare, segretario senza voto.

Detta Commissione procederà alla correzione dei lavori, allo svolgimento degli esami orali, all'assegnazione dei punti di merito ed alla formazione della graduatoria.

La idoneità per tutti i concorrenti si intende conseguita quando abbiano riportato la votazione minima di 12/20 in ogni prova di esame.

Per l'esame orale facoltativo di lingue estere non sarà emesso un giudizio di idoneità, ma sarà semplicemente determinato un punto di merito da uno a venti.

La graduatoria dei candidati risultati idonei, sarà formata in base alla somma dei punti riportati nella prova scritta di composizione italiana ed in quella orale di matematica; a questa somma verrà aggiunto un punto, per ogni esame di lingua estera sostenuto dal candidato semprechè la votazione riportata sia compresa fra i 16 e i 18/20; due punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20.

Nella formazione della graduatoria sarà inoltre tenuto conto: delle norme sancite dai regi decreti-legge 13 febbraio 1936, n. 448, 29 marzo 1943, n. 388, 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modifiche, riflettenti rispettivamente le precedenze stabilite per i provenienti dai Collegi militari, dagli Istituti dell'O.N.F.A., e i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi. A parità di merito e di requisiti avranno la precedenza:

a) i concorrenti che abbiano frequentato corsi d'istruzione superiori o universitari e superato i relativi esami;

b) i concorrenti più giovani.

Al termine degli esami i primi settanta candidati giudicati idonei e classificati nella graduatoria di merito, assumeranno la qualifica di allievi e verranno ammessi a frequentare la 1ª classe.

I candidati che non conseguiranno l'idoneità nella prova di esame e quelli che, pur risultando idonei, non rientreranno nei primi settanta classificati, saranno subito restituiti alle famiglie e fruiranno della riduzione a tariffa militare per il viaggio di ritorno.

Il Ministero della difesa-Aeronautica, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di ammettere, seguendo l'ordine della graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati disponibili dai rinunciatari.

Art. 13.

Saranno esclusi dal concorso:

a) i concorrenti che non presentassero la domanda provvisoria e quella definitiva con relativa documentazione entro i termini stabiliti dalla presente notificazione;

b) i concorrenti che non si presenteranno alla visita psicofisiologica ed agli esami entro i termini che verranno loro notificati;

c) i concorrenti che produrranno la domanda definitiva con documentazione incompleta o irregolare.

Art. 14.

Il Ministero della difesa-Aeronautica si riserva inoltre la facoltà di escludere dal concorso, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualsiasi fase del medesimo, nonchè di allontanare dall'Accademia in qualsiasi tempo, quei giovani la cui appartenenza all'Istituto sia giudicata comunque inopportuna.

Art. 15.

Al momento dell'ammissione definitiva in Accademia dei candidati idonei, la famiglia dei medesimi o il tutore debbono obbligarsi con regolare atto di sottomissione a corrispondere all'Amministrazione aeronautica i contributi previsti dalla legge 10 ottobre 1950, n. 877, relativa al trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica e cioè:

a) le spese di manutenzione del vestiario;

b) tutte le spese relative all'istruzione, per libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria;

c) tutte le spese di carattere personale e straordinario e qualsiasi altra spesa che verrà disposta dall'Amministrazione aeronautica.

Art. 16.

Per gli allievi dell'Accademia aeronautica che si distinguono maggiormente per profitto negli studi e per attitudine al volo, sono istituite le seguenti borse di studio:

1) Fondazione caduti dell'Aeronautica, istituita dalla Banca d'Italia, che fissa annualmente i seguenti premi:

a) L. 20.000 per il primo classificato nella graduatoria risultante dagli esami di concorso;

b) L. 10.000 per il secondo classificato nella graduatoria risultante dagli esami di concorso;

c) L. 20.000 per il primo classificato negli esami di passaggio dalla prima alla seconda classe;

d) L. 20.000 per il primo classificato negli esami di passaggio dalla seconda alla terza classe.

Lo stesso allievo può vincere, se meritevole, anche tutti i tre premi, alle classi successive.

2) Fondazione dott. Giuseppe Bucci costituita dal reddito annuo fruttato da 475 azioni della Società Elettrica Sarda, da ripartirsi annualmente, fra un allievo della seconda ed un allievo della terza classe, in ragione di due quinti e tre quinti, secondo il merito.

3) Fondazione Medaglia d'oro Giovanni Chiasserini riservata ad un allievo della terza classe, orfano di pilota dell'Aeronautica militare.

4) Borsa di studio di L. 100.000 intitolata al Corriere Militare e da conferirsi all'allievo che al termine del terzo anno del corso regolare risulterà primo classificato.

Art. 17.

I corsi regolari avranno la durata di tre anni accademici, seguiti da un anno di applicazione.

Gli allievi ammessi in Accademia assumono, all'atto stesso dell'ammissione, l'obbligo di arruolarsi nell'Aeronautica militare con la ferma di anni sei.

Nei primi due anni di corso gli allievi sono equiparati a tutti gli effetti al grado di aviere e, come tali, soggetti alle leggi ed ai regolamenti in vigore per i militari dell'Aeronautica in generale e per gli allievi dell'Accademia in particolare.

All'inizio del 3° corso è conferita agli allievi la qualifica di aspiranti ufficiali; tale qualifica ha valore ai soli effetti amministrativi e dà agli allievi il diritto al trattamento economico di maresciallo di 1ª classe.

Gli allievi che avranno superato alla fine del 3° anno gli esami finali di idoneità e conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di idrovolante, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, con anzianità di grado decorrente dalla data di nomina ad aspirante. Con detto grado frequenteranno il corso applicativo della durata di un anno.

Art. 18.

Gli studi compiuti dagli allievi nei primi due corsi dell'Accademia aeronautica sono equiparati a tutti gli effetti a quelli del biennio propedeutico delle Università — Facoltà di ingegneria — limitatamente a coloro che, all'atto dell'ammissione siano in possesso del diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 19.

Gli allievi possono essere dimessi dall'Accademia:

a) a domanda (integrata dal consenso dei genitori o tutori se trattasi di allievo minorenne);

b) di autorità: per motivi disciplinari o di salute oppure per deficiente attitudine militare o professionale che sarà in particolare accertata durante il primo anno di corso,

Tale dispensa è inappellabile.

Art. 20.

Coloro che, per una delle cause accennate nel precedente articolo vengono dimessi dall'Istituto, sono prosciolti dalla ferma speciale di sei anni contratta all'atto dell'ammissione in Accademia, e collocati in congedo, a meno che non appartengano a classi che abbiano già concorso alla leva, nel

qual caso dovranno regolare la loro posizione di fronte agli obblighi di leva in conformità delle disposizioni di legge in vigore.

La posizione militare degli allievi dimessi, agli effetti del periodo trascorso alle armi e degli obblighi di leva da compiere, viene di volta in volta definita dal Ministero della difesa-Aeronautica, con provvedimento successivo a quello delle dimissioni.

Roma, addì 12 maggio 1954

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1954
Registro n. 21 Difesa-Aeronautica, foglio n. 75. — RAPISARDA

ALLEGATO A

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE

I concorrenti dovranno mostrarsi preparati sull'intero programma qui riportato, prescindendo dal maggiore o minore sviluppo dato alle varie parti negli Istituti di provenienza.

Prova scritta di composizione italiana

La prova consisterà in un esame scritto di composizione italiana a scelta del candidato, su uno dei temi assegnati. Per la prova verranno assegnati n. 3 temi di cultura generale corrispondente alle discipline storiche, politiche, sociali, letterarie, filosofiche e geografiche impartite con i programmi degli Istituti di istruzione media superiore.

La prova scritta (originale e minuta) sarà redatta su appositi fogli di carta portanti il timbro ufficiale dell'Istituto.

L'angolo superiore destro di ogni foglio sarà gommato. Il concorrente apporrà all'angolo il proprio nome e cognome; quindi ripiegherà e salderà il foglio in modo che il proprio nome e cognome non siano visibili.

Questa prova è intesa a consentire alla Commissione di formarsi un esatto criterio, oltre che della padronanza del materiale linguistico da parte del concorrente e dell'attitudine ad esprimere le proprie idee in forma semplice e chiara, anche della sua maturità di pensiero, della sua cultura e della sua capacità di sintesi e di ragionamento.

Durata massima dell'esame: 6 ore.

Esame orale di matematica

Il programma è diviso in tesi. Ogni tesi comprende elementi di algebra, di geometria e di trigonometria.

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte dal candidato.

1) *a*) Operazioni su monomi e polinomi. Equazione esponenziale. Logaritmi. Calcolo dei logaritmi decimali;

b) piramide, tronco di piramide, prisma e parallelepipedo;

c) trasformazione delle espressioni $a \pm b$, $\sqrt{a^2 \pm b^2}$ in altre calcolabili coi logaritmi.

Risoluzione di un triangolo dati due angoli ed un lato.

2) *a*) Equazioni e problemi di 1° grado ad una incognita. Equazioni reciproche;

b) diedri e angoloidi. Aree e volumi di cilindri, coni e sfere. Figure sferiche (fuso, calotta, spicchio, segmento);

c) riduzioni degli archi al primo quadrante o semiquadrante. Formula d'addizione, duplicazione e bisezione.

3) *a*) Risoluzione dei sistemi di due equazioni con due incognite. Applicazioni dell'algebra alla geometria.

b) rapporti di due grandezze omogenee. Proporzioni fra grandezze. Raggio della circonferenza circoscritta ad un triangolo;

c) funzioni circolari degli archi di 18°, 30°, 36°, 45°, 60°. Risoluzione di un triangolo di cui si conoscono i tre lati.

4) *a*) Sistemi di tre o più equazioni di 1° grado. Progressione aritmetiche e geometriche. Equazioni biquadratiche;

b) poligoni equivalenti. Formula di Erone. Poliedri regolari;

c) definizione, variazione e proprietà delle funzioni circolari. Relazioni fra i lati e gli angoli di un triangolo qualunque.

5) *a*) Operazioni sui numeri reali. Calcolo dei radicali. Esponenti frazionari. Equazioni di 2° grado con una incognita. Natura e segni delle radici;

b) teorema di Talete, triangoli simili, poligoni simili. Costruzioni di terzi, quarti e medi proporzionali. Poliedri equivalenti. Misure di poliedri;

c) risoluzione dei triangoli rettangoli. Identità ed equazioni trigonometriche. Logaritmi delle funzioni circolari.

6) *a*) Divisibilità di un polinomio per un binomio della forma $b \pm a$. Regola di Ruffini. Operazioni con frazioni algebriche. Potenze ed esponente negativo. Sistemi di equazioni di grado superiore al primo;

b) raggi dei cerchi inscritti ed ex-inscritti in un triangolo. Lunghezza della circonferenza. Quadratura del cerchio. Poliedri simili;

c) grado e radiante. Risoluzione di un triangolo dati due lati e l'angolo compreso. Archi aventi una data funzione trigonometrica.

7) *a*) Disuguaglianze e inequazioni di 1° grado. Radicali doppi. Fattore razionalizzante. Equazioni irrazionali;

b) proprietà delle corde e delle secanti di una circonferenza. Parti della circonferenza e del cerchio. Rette e piani perpendicolari e paralleli. Rette sghembe. Sezioni parallele di un angoloide;

c) sistemi di equazioni trigonometriche. Risoluzione di un triangolo noti due lati e l'angolo opposto ad uno di essi.

Durata massima dell'esame: 40 minuti.

Esame orale facoltativo di lingue estere

Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua o le lingue prescelte in modo da parlarle e da scriverle correttamente.

Durata massima dell'esame: 15 minuti per ogni lingua.

ALLEGATO N. 1

DOMANDA PROVVISORIA

(scritta e firmata dal candidato, in carta semplice e possibilmente dattilografata)

Al Comando dell'Accademia aeronautica
Ufficio concorsi e propaganda — NISIDA (Napoli)

Il sottoscritto (1)
di (o fu) (2) e di (o fu) (3) nato a
il domiciliato a
Provincia in via n.
chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla I classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1954-55.

Il sottoscritto è già in possesso del titolo di studio di (4) conseguito nell'anno

Il sottoscritto è candidato agli esami di (4) che dovrà sostenere il .
e desidera essere sottoposto agli esami di lingua (5) . .

Unisce i seguenti documenti:
a) attestato sanitario;
b) numero due fotografie.

, li . 195 .

Firma leggibile

(6) . . .

Se il candidato è minorenne:
firma leggibile del genitore o tutore

(1) Cognome e nome (il cognome deve essere scritto in stampatello).
(2) Nome del padre.
(3) Cognome e nome della madre.
(4) Compilare una sola delle due richieste.
(5) Prendere visione delle norme relative agli esami facoltativi di lingua estera.
(6) Il candidato.

ALLEGATO N. 2

CERTIFICATO DI VISITA MEDICA PRELIMINARE PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA AERONAUTICA
(in carta da bollo da L. 100)

Il sottoscritto . . . certifica che il giovane di e di nato il . . . a . aspirante all'ammissione all'Accademia aeronautica, possiede i seguenti requisiti fisici:

notizie anamnestiche:

. . (dichiarare che mancano nel gentilizio del candidato psicopatie, epilessia, isterismo, neuropatie e tubercolosi a carattere spiccatamente ereditario e che non si ebbero mai nel giovane crisi convulsive di qualsiasi genere, nè anomalie del carattere) . . .

condizioni generali dell'organismo:

dati antropometrici: statura m. .; perimetro toracico: (prelevato all'altezza delle areole mammarie ed a respiro normale) m. .; peso kg. .;

Visus (misurato a scala Snellen):
binoculare (in decimi) . . . . . .
O.D. non corretto (in decimi) .
O.S. non corretto (in decimi) .

Acuità *auditiva (voce sussurrata)*:
con ambo gli orecchi m. .
con l'orecchio destro m. .
con l'orecchio sinistro m. .

Dentatura:
denti mancanti (sostituiti o no da protesi) n. . .
denti cariati (otturati o no) n.

Altri organi ed apparati .

Analisi delle urine chimica e microscopica: .

Pressione arteriosa .

Altri elementi di valutazione ritenuti utili a giudizio del sanitario . . . . .

Data

Il sanitario

. .

N.B. — Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare in s.p.e. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune; la firma del primo deve essere legalizzata dal Comando, quella del secondo dal sindaco. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

ALLEGATO N. 3

DOMANDA DEFINITIVA
(in carta bollata da L. 200 non legalizzata, compilata dal genitore o tutore)

Al Comando dell'Accademia aeronautica
Ufficio concorsi. — NISIDA (Napoli)

Il sottoscritto (1) . . di (o fu) domiciliato a (2) chiede che suo figlio (o pupillo) (3) di (4) nato a il . . sia ammesso al concorso per l'ammissione alla prima classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1954-55.

Unisce i seguenti documenti: (5)
1° . . .
2°
3°

Il sottoscritto dichiara che suo figlio (o pupillo) è iscritto al Distretto militare di Ufficio di leva di o Capitaneria del porto di

Il sottoscritto dichiara di consentire, senza riserva, a tutto ciò che è stabilito dalla notificazione di concorso.

li 195

Firma leggibile

. .

---

(1) Nome e cognome del genitore o tutore.
(2) Indirizzo esatto del genitore o tutore.
(3) Nome se figlio; nome, cognome e paternità se pupillo.
(4) Nome e cognome della madre.
(5) Elencare i documenti previsti dall'art. 6 della notificazione di concorso, ivi inclusi quelli eventuali di cui ai numeri 10 e 11 di detto articolo. I documenti dovranno essere elencati nell'ordine stabilito dal citato art. 6.

ALLEGATO N. 4

COMUNE DI . . . . . .

ATTO DI ASSENSO
(per l'arruolamento volontario di un minorenne)
Mod. 66-67 (su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco)

L'anno e questo dì . . del mese di è comparso avanti di me sindaco del Comune suddetto il sig. (1) del minorenne (2) il quale, per secondare la di lui inclinazione, acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento nell'Aeronautica militare quale allievo dell'Accademia aeronautica.

In fede di che, lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

. ., li . . . . 195 .

Il dichiarante — Il sindaco

. . .

---

(1) Nome e cognome del dichiarante indicando se genitore o tutore.
(2) Nome e cognome del concorrente.

ALLEGATO N. 5

MODELLO DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE
(prescritto dagli articoli 6 e 15 della presente notificazione)
(su carta libera)

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, io sottoscritto domiciliato a mi obbligo personalmente, a tenore della legge 10 ottobre 1950, n. 877, relativa al trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, a pagare per il giovane . le seguenti spese che mi saranno indicate, con appositi estratti conto, dalla Direzione dei servizi di commissariato dell'Accademia aeronautica:

a) le spese di manutenzione del vestiario;

b) le spese relative all'istruzione, per libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria;

c) le spese di carattere straordinario e personale e qualsiasi altra spesa che verrà disposta dall'Amministrazione aeronautica.

Qualora l'allievo dovesse essere dimesso dall'Accademia aeronautica, per qualsiasi motivo, mi obbligo a pagare, nel termine di giorni trenta dalla data di notificazione, ogni conto che mi sarà rimesso e mi impegno a restituire entro cinque giorni dal suo rientro in famiglia, tutto il corredo fornito gratuitamente all'allievo dall'Amministrazione aeronautica al suo ingresso in Accademia.

Dichiaro di essere a conoscenza delle « Disposizioni amministrative » pubblicate nel bando di concorso per l'anno accademico 1954-55, alle quali mi sottometto senza riserve e dichiaro di accettare, senza contestazioni, le eventuali modifiche, totali o parziali, che gli organi competenti dovessero apportare alle medesime.

Mi obbligo, infine, ad eleggere, a tutti gli effetti legali, il mio domicilio presso la sede dell'Accademia aeronautica.

(luogo e data) ., li 195

Firma leggibile

N.B. — L'atto provvisorio di sottomissione da allegare alla domanda definitiva (art. 6, n. 9) dovrà essere conforme al modello di cui sopra e redatto in carta semplice. L'atto definitivo, da prodursi in caso di ammissione in Accademia dovrà essere redatto, sempre conforme al modello di cui sopra, su carta bollata da L. 200, autenticato dal notaio, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore in caso venga stilato fuori del Collegio notarile della città di Napoli e registrato all'Ufficio « atti civili ».

ALLEGATO N. 6

Elenco degli effetti personali di cui i concorrenti debbono essere dotati all'atto della presentazione in Accademia

1. Calze paia 4
2. Mutande » 2
3. Fazzoletti n. 6
4. Asciugamani » 2
5. Pigiama » 1
6. Necessario per toilette » 1

E' tassativamente prescritto che i concorrenti si presentino agli esami muniti degli effetti sopraelencati i quali rappresentano il minimo indispensabile in attesa della vestizione.

Tali effetti debbono essere tutti contrassegnati con le iniziali del concorrente; in caso contrario, l'Accademia non risponderà di eventuali smarrimenti o disguidi.

ALLEGATO N. 7

Elenco di corredo per la vestizione allievi

1. Asciugatoio da bagno (*1) n. 2
2. Asciugamani (*2) » 6
3. Baule o cassa (*1) » 1
4. Berretto di panno (bustina) per divisa giornaliera invernale » 2
5. Berretto di panno con visiera per divisa ordinaria invernale » 1
6. Berretto per divisa estiva » 1
7. Berretto tipo marina (in uso) » 1
8. Bretelle » 1
9. Borraccia (in uso) » 1
10. Borsa completa per toletta (*1) » 1
11. Borsa portafoglio » 2
12. Berrettino estivo per pilota (in uso) » 1
13. Calze di cotone nero p. 18
14. Calze di lana da montagna » 4
15. Calzettoni senza piede » 2
16. Calze bianche rinforzate di cotone » 16
17. Calze di cotone bianche per divisa da uscita d'aspirante (1) » 6
18. Calzoni corti di tela kaki (*1) n. 2
19. Calzoni lunghi di tela kaki (*1) » 2
20. Calzoni di panno per divisa giornaliera invernale (*1) » 2
21. Calzoni di panno corti a gambale (*1) » 1
22. Calzoni di stoffa per divisa ordinaria invernale (*1) » 2
23. Camicie di tela bianca » 6
24. Camicie di tela kaki con maniche corte » 4
25. Camicie di tela g.a. per divisa giornaliera » 4
26. Cappotto di panno per divisa ordinaria (*1) » 1
27. Cappotto impermeabile (*1) » 1
28. Caschetto di cuoio per pilota (in uso) » 1
29. Combinazione da volo invernale (in uso) » 1
30. Combinazione da volo estiva (in uso) » 1
31. Combinazione da lavoro (in uso) » 1
32. Cravatta di seta nera » 3
33. Colletti bianchi rivoltati inamidati » 10
34. Cinghia di cuoio per pantaloni » 1
35. Distintivi A.M. in lana rossa » 10
36. Distintivi di classe (vice capo corso, capo corso 2° anno, scelto, 1° aspirante, vice capo corso aspirante (2) » 4
37. Divisa di tela bianca tipo marina (in uso) » 3
38. Divisa d'aspirante d'uscita invernale in diagonalino g.a. (1) (*1) » 1
39. Divisa d'aspirante d'uscita estiva in lino bianco (1) (*2) » 2
40. Fascie addominali » 2
41. Fazzoletti bianchi di cotone » 16
42. Giaccone di panno per divisa giornaliera (*1) » 1
43. Giubbetto di panno per divisa ordinaria invernale (*1) » 1
44. Giubbetto di tela bianco per divisa ordinaria estiva (*3) » 3
45. Giarrettiere p. 1
46. Guanti da volo (in uso) » 1
47. Guanti di filo bianco » 3
48. Guanti di pelle marrone (*1) » 3
49. Maglie di lana da carne (*1) n. 4
50. Magliette tipo marina (in uso) » 2
51. Maglioni di lana g.a. per allievi (*1) » 2
52. Maglie sportive di lana (*1) » 3
53. Maglie bianche di cotone estive (canottiere) » 6
54. Mutande corte di tela n. 6
55. Mutande da bagno » 1
56. Mutandine di tela bianca da ginnastica » 3
57. Numerini di metallo del corso p. 4
58. Occhiali da volo (in uso) n. 1
59. Occhiali da sole » 1
60. Pantofole p. 1
61. Pigiama n. 1
62. Pugnaletto dorato con manico di madreperla completo di pendagli (*1) » 1
63. Sacchetto per biancheria » 2
64. Sandali p. 2
65. Scarpe di pelle bianca per divisa d'aspirante (1) (*1) » 1
66. Scarpe basse di cuoio nero » 2
67. Scarpe di tela per ginnastica (*1) » 3
68. Scarpe da montagna (*1) » 1
69. Scarpe da casa tipo A.M. (3) (*1) » 3
70. Stivaloni (*1) » 1
71. Sospensori elastici a fasce (*1) n. 2
72. Spazzole per scarpe » 2
73. Stellette per tenute diverse p. 7
74. Tascapane (in uso) n. 1
75. Tuta sportiva » 1
76. Uose di tela bianca (*2) p. 2
77. Uose alte di tela g.a. (*2) » 2
78. Valigia o cassetta (*1) n. 1
79. Zoccoli per piscina p. 1

---

(1) Tali capi gli allievi li riceveranno all'inizio del 3° anno, all'atto della nomina ad aspirante.

(2) Per ciascun tipo, per i soli allievi che debbono fregiarsene.

(3) Due paia subito ed il terzo paio all'inizio del terzo anno.

(*) I capi di corredo segnati con un asterisco in parentesi debbono essere restituiti dall'aspirante dimissionario nel numero segnato a fianco dell'asterisco stesso.

ALLEGATO N. 8

TEMI DI ITALIANO

per l'ammissione alla prima classe dei corsi regolari della Accademia aeronautica assegnati negli anni come appresso indicati:

1946:

1) Impressioni ricevute attraverso la vostra esperienza personale sull'intervento del mezzo aereo nella guerra;

2) L'Italia nel cielo come fu nel passato, come la vedete nel presente, come vorreste che fosse nel futuro.

1947:

1) La grandezza di un popolo si misura dall'animo con cui esso affronta e supera i momenti più dolorosi della sua storia;

2) I sentimenti ed i pensieri che suscita in voi la Bandiera d'Italia quando solca fulmineamente il cielo sulle ali dei nostri rombanti motori;

3) Che cosa avete notato affacciandovi sul piazzale dell'Accademia;

4) Gli interessi politico-economici che legano l'Italia al Mediterraneo ed alle grandi Potenze mondiali.

1948:

1) Il Risorgimento italiano: fatti e figure preminenti. Pensieri che quest'anno di commemorazione suscita nel vostro animo;

2) La civiltà italiana ha sempre avuto una grande influenza nello sviluppo del mondo. Questa considerazione, mentre ci deve fare sentire i doveri che incombono su di noi, ci dà il diritto di guardare con fiducia all'avvenire della nostra Patria.

1949:

1) Assistendo ad una esibizione aerea, quali sentimenti sono sorti in voi;

2) Con quali sentimenti vi apprestate a sostenere quell'esame che, sugli stessi banchi, rese trepidanti i vostri predecessori: quegli stessi che più tardi furono audaci nei cieli;

3) Ragioni storiche e politiche dell'Unità d'Italia.

1950:

1) La storia patria è costellata di fulgidi esempi di eroismo e di dedizione al dovere. Quale degli Eroi e dei Grandi uomini italiani vi ha maggiormente colpito;

2) Nati non fummo a viver come bruti, ma per seguir virtude e conoscenza;

3) La guerra è un male necessario ed inevitabile? Considerazioni e critica.

1951:

1) La carriera di ufficiale che vi accingete ad intraprendere è, più che una professione, una missione che vi distinguerà dagli altri cittadini per una più estesa somma di doveri e per più limitati diritti.

Dite come la meditazione di tale verità sia intervenuta nella vostra decisione di concorrere all'ammissione in Accademia aeronautica;

2) Il contributo italiano al progresso aeronautico (da Leonardo da Vinci ai giorni nostri);

3) L'Aviazione: fattore di progresso in pace; fattore di potenza in guerra.

1952:

1) Il concetto di Patria in Dante e Petrarca;

2) L'opera di Cavour nel Risorgimento italiano;

3) L'influenza dell'aviazione nella Civiltà moderna.

1953:

1) Il Mediterraneo nella Civiltà e nella Storia;

2) Il volo nell'aspirazione millenaria del Genio umano e nello sviluppo della Civiltà;

3) Il Patto Atlantico nei suoi riflessi politici, strategici, economici e sociali per la difesa della Civiltà e della libertà umana.

ALLEGATO N. 9

RIEPILOGO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE AL COMANDO ACCADEMIA AERONAUTICA NISIDA (NAPOLI)

La domanda provvisoria (in carta semplice e conforme all'allegato 1) deve essere corredata da:

1) attestato sanitario (in carta da bollo da L. 100, vistato dal Comando se rilasciato da medico militare in s.p.e., vistato dal sindaco del Comune e legalizzato dal prefetto se rilasciato da ufficiale sanitario);

2) n. 2 fotografie (su carta da bollo da L. 200 ciascuna, autenticate dal notaio e legalizzate dal presidente del tribunale).

La domanda definitiva (in carta da bollo da L. 200, non legalizzata) deve essere corredata:

1) estratto dell'atto di nascita (in carta da bollo da L. 100, legalizzato dal prefetto se rilasciato dal sindaco; dal presidente del tribunale o dal pretore se rilasciato dall'ufficiale di stato civile);

2) certificato di cittadinanza italiana (in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile o dal sindaco e legalizzato dal prefetto);

3) certificato penale generale (su carta da bollo da L. 200, legalizzato dal procuratore della Repubblica);

4) certificato di stato libero (su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Comune e legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore);

5) certificato di buona condotta (su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e vidimato dal prefetto);

6) atto di assenso (per minorenni modello 66-67, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco);

7) titolo di studio (originale, oppure copia autentica rilasciata dal notaio su carta da bollo da L. 200 e legalizzata dal presidente del tribunale o certificato su carta legale legalizzato dal provveditore agli studi);

8) atto di sottomissione (in carta libera);

9) stato di servizio o foglio matricolare (marche da L. 200 su ogni foglio), per i militari e per tutti coloro già dichiarati « abili arruolati », anche se non hanno ancora prestato servizio militare;

10) nulla osta del Distretto o Comando militare, per i militari e per tutti coloro già dichiarati « abili arruolati », anche se non hanno prestato servizio militare

(2437)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a trentacinque posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A), nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che riforma la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione, agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati e invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore degli ex combattenti della guerra 1940-43;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, riguardante la ratifica con modificazioni, del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, concernente l'equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto-legge 14 giugno 1941, n. 614, sul riordinamento dei ruoli del personale civile della Marina;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, circa norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impieghi ed in particolare l'art. 5 di esso;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722, riguardante provvidenze economiche a favore dei dipendenti statali, nonchè la legge 8 aprile 1952, n. 212, il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767 e la legge 2 marzo 1954, n. 19;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, riguardante la istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, nonchè la legge 5 giugno 1951, n. 376, recante norme integrative e di attuazione del citato decreto legislativo n. 262;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, riguardante la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1954, n. 74710/12106;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trentacinque posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A), nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della Marina militare.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che siano muniti del diploma di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche, o in scienze economico-marittime, i quali alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 35.

Detto limite è elevato:

ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana, dei territori di confine nonchè per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 31 della legge 4 marzo 1952, n. 137;

ad anni 44 per i decorati di medaglia al valor militare e croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

ad anni 45 per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, nonchè per il personale già dipendente dall'U.N.S.E.A. (legge 22 febbraio 1951, n. 64) e dall'I.R.C.E. (legge 16 aprile 1953, n. 409).

Il limite massimo di anni 35 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite di età il periodo intercorso fra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè giusta quanto stabilisce l'art. 1 della legge 3 maggio 1950, n. 223, non si superi il 45° anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestono la qualifica di impiegati statali di ruolo (art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227).

Il Ministro è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti; esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 1ª) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine anzidetto non siano corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

Nelle domande i candidati dovranno indicare:

a) il loro cognome, nome, paternità, luogo e data di nascita ed il preciso recapito.

I candidati che si trovino alle armi dovranno, altresì, indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi;

b) i documenti annessi alla domanda;

c) se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo;

d) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

I candidati che vengono in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovano i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 100, debitamente legalizzato.

Non è ammessa la presentazione del certificato di nascita.

2. Certificato di cittadinanza italiana in bollo da L. 100, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

3. Certificato in bollo da L. 100, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in nessuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

4. Certificato generale del casellario giudiziario in bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato legalizzato dal procuratore della Repubblica e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

5. Certificato di buona condotta morale e civile in bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre produrre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2, o copia notarile dello stesso su carta da bollo da L. 200, debitamente legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

I laureati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, hanno facoltà di esibire un certificato dell'Università, debitamente vistato, attestante il conseguimento della laurea, salvo ad esibire il diploma originale o copia autenticata di esso prima della eventuale nomina.

7. Documento militare munito delle prescritte marche da bollo da L. 200 per ogni foglio:

a) per gli ufficiali in congedo od in servizio, la copia dello stato di servizio (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare);

b) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

d) riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi), la copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

e) per i rivedibili o riformati dalle Commissioni di leva, certificato di esito di leva in bollo da L. 100;

f) per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), certificato di esito di leva in bollo da L. 100.

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle Capitanerie di porto.

Non è ammesso la presentazione del solo foglio di congedo.

8. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, gl'interessati dovranno presentare i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 la dichiarazione su carta da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale 1922;

b) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione, su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) ed i militari e militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, dalla quale risulti esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio, il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

f) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

g) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

h) gli orfani dei caduti per servizio, il mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato, a nome del padre del candidato, dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio, il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato, a nome del padre del candidato, dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

l) i profughi che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 31 della legge 4 marzo 1952, n. 137, la attestazione rilasciata dal Ministero dell'interno in carta da bollo da L. 100;

m) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, su carta da bollo da L. 100;

n) i reduci dalla deportazione o dall'internamento in territorio nemico, l'attestazione in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

o) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per meriti di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, la copia della sentenza emessa a loro carico in carta da bollo da L. 200 o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, bollo da L. 100.

9. Certificato medico in carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco la cui firma sarà autenticata dal prefetto se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto. Per gli invalidi di guerra, il certificato deve essere rilasciato dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva, prima della nomina, di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia.

10. Fotografia di data recente del candidato con firma autenticata dal sindaco o da un notaio (la firma del sindaco o del notaio dovrà essere debitamente legalizzata) quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi. Detta fotografia dovrà essere applicata su carta da bollo da L. 100, se l'autenticazione della firma è effettuata dal sindaco, da L. 200, se dal notaio.

11. I candidati coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 100.

12. I candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dall'Amministrazione dello Stato dovranno presentare copia autenticata dello stato di servizio civile, rilasciato in bollo da L. 200 dal competente ufficio. I dipendenti non di ruolo sono tenuti a presentare apposito certificato, in carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dall'Amministrazione cui appartengono.

13. Documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

Quelli di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 9 e 11 dell'art. 4 devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguito l'idoneità.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio in una Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 9 dell'art. 4, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 9 e 11 del precedente art. 4 purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato ai documenti stessi.

I candidati che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5 e 9 del precedente art. 4 quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 100 del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta ed inoltre la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte e orali giusto il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che successivamente saranno stabiliti e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un presidente di sezione o consigliere di Stato, presidente;

un consigliere della Corte dei conti, membro;

un consigliere di Cassazione o Corte di appello, membro;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 6°, membro;

un professore di università della Facoltà di giurisprudenza, membro;

un funzionario della carriera amministrativa, segretario.

Alla Commissione potranno essere aggregati uno o più membri per le lingue estere.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intenderà superata se i candidati non ottengono la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso, ai sensi dello art. 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva nelle materie di esame obbligatorie, aumentata dell'eventuale coefficiente per la prova facoltativa.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento, verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 11°, gruppo *A*, oltre le vigenti indennità.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto oltre le vigenti indennità.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 aprile 1954

p. *Il Ministro*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1954
Registro n. 8, *foglio n.* 210. — Bonatti

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1. Diritto civile e commerciale.
2. Diritto costituzionale Diritto amministrativo (1).
3. Economia politica Scienza delle finanze (1).
4. Prova facoltativa di lingue estere (2).

Prova orale

Diritto civile e commerciale Diritto internazionale.
Diritto costituzionale e amministrativo.
Economia politica, scienza delle finanze e statistica.
Nozioni sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

---

(1) La prova può cadere su una delle due materie o su entrambe.

(2) I candidati possono chiedere di sostenere la prova di traduzione dall'italiano in francese o in inglese o in tedesco con l'uso del vocabolario.

Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non avrà dimostrato, con la sua traduzione, una sufficiente conoscenza della lingua straniera.

Roma, addì 29 aprile 1954

p. *Il Ministro*: Bosco

(2472)

PREFETTURA DI CATANZARO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 10769 del 30 aprile 1953, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1952;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso costituita con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 11 agosto 1953, numero 340.3.10372;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto di cui in narrativa così come formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Proto dott. Francesco	punti	55,349
2. Cimorelli dott. Eduardo	»	52,683
3. Castellani dott. Angelo	»	51,323
4. Caruso dott. Vincenzo	»	51,269
5. Grasso dott. Luigi	»	50,996
6. Lista dott. Nicola	»	50,337
7. Mancini dott. Pietro	»	49,759
8. Strianese dott. Vincenzo	»	48,909
9. Carbone dott. Liberato	»	48,823
10. Lombardi dott. Giuseppe	»	48,533
11. Lombardo dott. Nunzio	»	48,422
12. Del Campo dott. Francesco	»	46,729
13. Invernizzi dott. Francesco	»	46,503
14. Alcaro dott. Corrado	»	46,308
15 Monda dott. Mario	»	45,964
16. Berloco dott. Nicola	»	45,953
17. Jovane dott. Rezieri	»	45,937
18. Renzo dott. Felice	»	45,690
19. Braccini dott. Braccino	»	45,672
20. Scicchitano dott. Vincenzo	»	45,562
21. Paone dott. Vincenzo	»	44,942
22. Lamanna dott. Giuseppe	»	44,219
23. Lo Passo dott. Oscar	»	43,812
24. Trione dott. Eustacchio	»	43,800

25. Tescione dott. Domenico . . punti 43,022
26. Riccio dott. Antonio . . . . » 42,978
27. Bologna dott. Luigi . . . . » 42,550
28. D'Addario dott. Domenico . . . » 42,250
29. Masciullo dott. Pantaleo . . . » 42,146
30. Ambrosino dott. Francesco . . . » 42,093
31. De Florio dott. Antonio . . . » 41,937
32. Carrapetta dott. Aldo . » 41,867
33. Murgia dott. Enrico » 41,820
34. Stocco dott. Innocenzo . . » 41,000
35. Isgro dott Salvatore, nato il 29 luglio 1925 » 40,000
36. Quaranta dott. Nicola, nato il 12 gennaio 1927 . » 40,000
37. Stella dott. Giovanni, nato il 3 luglio 1927 » 40,000
38. Carbonaro dott. Mario » 39,956
39. Santalucia dott. Riccardo » 39,003
40. Coviello dott. Leonardo » 37,797
41. Lucania dott. Giuseppe . . . » 37,609
42. Penna dott. Alfredo . » 37,592
43. De Francesco dott. Alfonso » 37,456
44. Monea dott. Francesco . » 37,363
45. Scialils dott. Mario . » 37,125
46. Minchella dott. Antonio » 36,972
47. Ratto dott. Giuseppe » 36,616
48. Mazzone dott. Salvatore » 35,804
49. Dello Stritto dott. Giuseppe » 35,000

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 28 aprile 1954

Il prefetto: FERRARA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1952;

Vedute le indicazioni delle sedi, per ordine di preferenza, fatte dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso di cui sopra e per i posti a fianco indicati, i seguenti concorrenti:

Proto dott. Francesco: Jonadi;
Cimorelli dott. Eduardo: Arena;
Castellani dott. Angelo: Monterosso Calabro;
Caruso dott. Vincenzo: Feroleto Antico;
Grasso dott. Luigi Taverna;
Lista dott. Nicola: Nocera Terinese;
Mancini dott. Pietro: Davoli;
Strianese dott. Vincenzo: Cerenzia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 28 aprile 1954

Il prefetto: FERRARA

(2228)

PREFETTURA DI PISA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Pisa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario nei comuni di Pontedera, Cascina e Santa Croce sull'Arno, indetto con decreto prefettizio n. 3879 del 12 agosto 1952;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il combinato disposto dagli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Riconosciuti regolari gli atti del concorso;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Braccini Luciano punti 158,52 su 200
2. Casarosa Aldo » 155,37 »
3. Antongiovanni Renzo » 153,94 »
4. Merlini Vito » 146,95 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Pisa, addì 4 maggio 1954

p. *Il prefetto*: SPARACIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il proprio decreto pari numero e data, col quale viene approvata la graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario nei comuni di Pontedera, Cascina e Santa Croce sull'Arno, indetto con decreto prefettizio n. 3879 del 12 agosto 1952;

Visto l'ordine di preferenza per le sedi messe a concorso, indicato dai candidati compresi nella graduatoria stessa;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, nonchè gli articoli 24 e 25 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta

I seguenti candidati, primi classificati nella graduatoria di merito del concorso di cui alle premesse, sono nominati ufficiali sanitari dei Comuni a fianco di ciascuno di essi indicato:

1) Braccini Luciano: comune di Pontedera;
2) Casarosa Aldo: comune di Cascina;
3) Antongiovanni Renzo: comune di Santa Croce sull'Arno.

I predetti dovranno assumere servizio, ciascuno presso il Comune di cui sono stati nominati ufficiali sanitari, entro il termine di giorni trenta, a decorrere dalla data del presente decreto, pena la dichiarazione di rinunciatari al posto.

Il presente decreto sarà pubblicato come per legge.

Pisa, addì 4 maggio 1954

p. *Il prefetto*: SPARACIO

(2229)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.